

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 450 del 18/06/2024 BOLOGNA

Proposta: DIC/2024/453 del 18/06/2024

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: INDIZIONE APPALTO SEPCIFICO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER
NUTRIZIONE PARENTERALE ED. 4

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA FARMACI E VACCINI

Firmatario: ALESSIA ORSI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Luigi Picardi

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2317 del 22/12/2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";

Vista la determinazione n. 7254/2024 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare con la quale è stato adottato il Masterplan relativo al triennio 2024-2026;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Regolamento regionale n.6/2019 recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto legislativo n.50 del 2016", che verrà aggiornato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157/2024 avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026";

Premesso che:

- Intercent-ER ha rilevato l'esigenza, da parte delle Aziende Sanitarie del territorio regionale, di approvvigionarsi delle soluzioni per nutrizione parenterale e, pertanto, è pervenuta nella determinazione di indire un appalto specifico, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Beni Farmaceutici" di cui al Bando UE G.U. del 08/03/2017, che ha per oggetto la stipula di una convenzione/Accordo quadro, ai sensi dell'art. 21 della precitata Legge regionale 24 maggio 2004 n. 11, valevole su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- con nota acquisita a prot. 23/4/2024.0074538, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento - APSS, ha chiesto di poter aderire

all'iniziativa di approvvigionamento delle soluzioni per nutrizione parenterale;

- Intercent-ER con nota registrata a Prot. 10/05/2024.0022246.U, ha prestato il proprio consenso all'inserimento dei fabbisogni di APSS;
- a tal fine, sono stati acquisiti i fabbisogni delle varie Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna e di APSS, mediante consultazione ed invito a compilare apposito questionario;
- l'entità complessiva dell'appalto è determinata in un importo massimo a base d'asta di € **24.996.243,35** (IVA esclusa), suddiviso in 43 lotti come di seguito indicato:

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	Q.TA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA)
1	MISCELA BINARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI	SACCA	6.822	122.796,00
2	MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTROLITI	SACCA	1.200	15.600,00
3	MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTROLITI	SACCA	9.855	136.393,20
4	MISCELA BINARIA PERIFERICA	SACCA	48.735	731.025,00
5	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	SACCA	80.796	1.335.816,06
6	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	SACCA	15.414	327.246,00
7	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	SACCA	6.138	116.670,00
8	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	SACCA	4.650	111.421,92
9	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	SACCA	5.433	83.410,50
10	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	SACCA	28.695	557.190,00
11	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	SACCA	4.695	95.991,00
12	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	SACCA	29.742	459.327,00

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	Q.TA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA)
13	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	SACCA	83.424	1.323.598,20
14	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	SACCA	57.960	1.222.200,00
15	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	SACCA	29.010	509.340,00
16	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	SACCA	209.991	4.016.661,00
17	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI - AQ	SACCA	19.221	365.235,00
18	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	SACCA	4.392	126.582,00
19	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	SACCA	24.954	463.506,00
20	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE (CON OLIO DI OLIVA)	SACCA	37.464	468.300,00
21	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE - AQ	SACCA	464.304	7.365.605,40
22	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE - AQ	SACCA	84.744	1.389.867,77
23	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	SACCA	60.624	925.446,90
24	MISCELA TERNARIA CON ELETTROLITI E CON OLIO DI SOIA E OLIO DI OLIVA	SACCA	14.322	684.405,00
25	SOLUZIONE DI AMINOACIDI IN ASSOCIAZIONE	SACCA	37.200	130.200,00
26	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	SACCA	11.940	27.700,80
27	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	SACCA	3.090	129.780,00
28	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	SACCA	16.536	159.732,00
29	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	SACCA	63.510	127.020,00
30	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	SACCA	18.720	104.280,00
31	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	SACCA	14.160	99.120,00
32	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	SACCA	22.650	28.312,50
33	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	SACCA	9.810	164.023,20
34	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	SACCA	18.480	129.360,00

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	Q.TA'	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA)
35	EMULSIONI LIPIDICA OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO	SACCA	32.484	201.525,00
36	EMULSIONE A BASE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 /ALFA TOCOFEROLO/GLICEROLO/FOSFATIDE PURIFICATO DI UOVO	SACCA	6.390	121.410,00
37	EMULSIONE LIPIDICA A BASE DI OLIO DI OLIVA PURIFICATO/OLIO DI SOIA PURIFICATO	SACCA	1.740	36.540,00
38	EMULSIONE LIPIDICA MCT TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	SACCA	10.380	48.708,00
39	EMULSIONE A PIU' OLI CON OMEGA-3 TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3	SACCA	1.170	4.656,60
40	GLUCOSIO	SACCA	8.640	17.280,00
41	SOLUZIONE POLIELETTROLITICA CON ACETATO E MALATO SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/CALCIO CLORURO DIIDRATO/SODIO ACETATO TRIIDRATO/ACIDO MALICO	SACCA	210.930	255.225,30
42	POTASSIO ASPARTATO	SACCA	7.500	94.980,00
43	SOLUZIONE DI ALANINA GLUTAMINA	SACCA	3.960	162.756,00

- le Convenzioni/Accordo quadro che verranno stipulate/i a seguito della presente gara, fermo restando l'importo massimo spendibile per ciascun lotto, quantificato in base all'offerta, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, avranno durata fino al 30/09/2027;
- gli Ordinativi di Fornitura (contratti), effettuati dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna che aderiranno alla Convenzione/Accordo quadro, avranno validità dalla data di emissione fino al 30/09/2027;

Considerato che:

- la gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER "SATER", ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;

- l'individuazione del soggetto con cui convenzionarsi avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del precitato D.lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, seppure di elevato livello tecnologico;

Visti il progetto tecnico, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si allegano quali parti integranti della presente determinazione;

Dato atto che l'importo per la contribuzione dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ammontante a euro 880,00, grava sull'impegno n. 3024000020 registrato sul capitolo U13104 "SERVIZI AMMINISTRATIVI" del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 di Intercent-ER, esercizio finanziario 2024;

Richiamati infine:

- l'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;
- l'art. 45 comma 8 del Codice prevede che *"Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte;*
- la nota della Dirigente firmata prot. 13/07/2023.0041606 del 13.07.2023, con la quale si dà atto della collaborazione tra l'Area Innovazione e Trasformazione Digitale e l'Area Farmaci e Vaccini;

Dato atto che con determinazione del direttore di Intercent-ER n. 154/2022 alla scrivente è stato assegnato l'incarico ad interim sull'area di lavoro "Farmaci e Vaccini";

Vista la determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 392 del 23/05/2024 con la quale sono stati individuati i RUP delle iniziative di gara da bandire nel corso del 2024, come da programmazione agli atti dell'Agenzia;

Ritenuto di confermare il dott. Luigi Picardi quale RUP della procedura di gara "Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale ed. 4";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa

- 1) di procedere all'indizione, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, dell'" Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale ed. 4" interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione;
- 2) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del precitato D.lgs. n. 36/2023;
- 3) di provvedere ad invitare alla presente procedura gli Operatori Economici che risultino essere abilitati, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Beni Farmaceutici", alla data di adozione del presente

atto, per la categoria merceologica di che trattasi, quando prevista;

- 4) di precisare che la gara in questione, per la fornitura di cui sopra, ha un importo massimo di euro € **24.996.243,35** (IVA esclusa), ed è suddivisa in 43 lotti, come in premessa indicato;
- 5) di stabilire che le Convenzioni/Accordo quadro che verranno stipulate a seguito della presente gara avranno una durata al 30 settembre 2027. Gli Ordinativi di Fornitura (contratti), effettuati dagli enti che aderiranno alla Convenzione/Accordo quadro, avranno validità dalla data di emissione fino alla scadenza della Convenzione/Accordo quadro;
- 6) di approvare il Progetto tecnico, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si allegano quali parti integranti della presente determinazione;
- 7) di dare atto che l'importo per la contribuzione dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ammontante a euro 880,00, grava sull'impegno n. 3024000020 registrato sul capitolo U13104 "SERVIZI AMMINISTRATIVI" del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 di Intercent-ER, esercizio finanziario 2024;
- 8) di dare atto che il testo integrale del disciplinare di gara, dei suoi allegati e del bando di gara sarà consultabile sul sito Internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- 9) di designare, quale Responsabile unico del progetto, per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 D.lgs. n.36/2023, il Dott. Luigi Picardi;
- 10) di dare atto, infine, che le strutture/i collaboratori coinvolti nella procedura di gara in oggetto, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui all'art.45 del D.lgs. n.36/2023 e del relativo Regolamento regionale, sono riepilogati nella seguente tabella:

Valore della gara	€ 24.996.243,35
-------------------	------------------------

Valore della gara per fabbisogni delle Aziende Sanitarie	€ 24.996.243,35	
Figura professionale	Nominativo	% attribuzione fondo
RUP	Luigi Picardi	Secondo le percentuali fissate dal Regolamento
Collaboratori amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • Sandra Cornacchia • Marzia Mazzoni • Alessia Pasqualini • Manuela Giovagnoni; • Clara Iallonardo; • Gianluca Imperato; 	
Collaboratori tecnici	<ul style="list-style-type: none"> • Area SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO • ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO; • PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO; • E-PROCUREMENT E STANDARD; • PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, SISTEMI DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE; 	

11) di provvedere agli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché alle ulteriori forme di pubblicazione previste dal PIAO 2024-2026, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE DI AREA
(D.ssa Alessia Orsi)



SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE
PARENTERALE Ed. 4

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione (SATER).....	4
1.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 Identificazione.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 Documenti di gara.....	7
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 Durata.....	11
3.2 Modifica della Convenzione/Accordo quadro in fase di esecuzione.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...12	
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	16
6.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, CONSORZI di imprese artigiane, consorzi stabili.....	17
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	17
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
11.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	24
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	27
13.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	30
13.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	30
14. OFFERTA TECNICA.....	32
14.1 Segreti tecnici e commerciali.....	33
15. OFFERTA ECONOMICA.....	33
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35
17. COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IDONEITA'.....	36
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	36
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	37
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE/DELL'ACCORDO QUADRO	
.....	38
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	41
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	41
26. FORMAZIONE.....	42
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42

PREMESSE

Con determina di indizione n. 000 del 00/6/2024, l'Agenzia Intercent-ER (in seguito: Agenzia) ha deliberato di affidare la fornitura di soluzione per la nutrizione parenterale per le esigenze delle Aziende sanitarie delle Regioni Emilia-Romagna e di APSS – Azienda Provinciale per i servizi sanitari Provincia Autonoma di Trento -, mediante la stipula di una Convenzione/Accordo quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.

L'affidamento avverrà mediante appalto specifico a procedura ristretta - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Beni Farmaceutici", di cui al Bando UE pubblicato in data 08/03/2017 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 32, 72 e 108 comma. 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia-Romagna (di seguito SATER) accessibile dal sito all'indirizzo [www.http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) (in seguito Sito).

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è la Regione Emilia-Romagna [codice NUTS ITH5] e la Provincia Autonoma di Trento.

Per i codici CIG vedasi tabella paragrafo 10 "Pagamento del contributo a favore dell'Anac".

Il Responsabile unico di progetto è il dott. Luigi Picardi.

Con l'/gli aggiudicatario/i di ciascun lotto (di seguito: Fornitore) verrà stipulata/o una Convenzione/Accordo quadro con la/il quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende sanitarie contraenti per l'erogazione della fornitura oggetto della presente gara.

In particolare, all'esito della procedura, si procederà con la stipula di:

- Accordo quadro multi-operatore, senza riapertura del confronto competitivo, per i lotti 17, 21 e 22 senza attribuzione di quote;
- Convenzione per i restanti lotti.

Nel periodo di validità della Convenzione/Accordo quadro, le singole Aziende sanitarie contraenti, previa registrazione sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell'Azienda sanitaria contraente stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari al

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

valore complessivo aggiudicato per ciascun lotto nel caso di Convenzione e fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari alla base d'asta nel caso di Accordo quadro.

Gli Ordinativi di fornitura possono essere effettuati solo da Punti ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione dall'Agenzia e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Aziende sanitarie contraenti, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione/Accordo quadro Intercent-ER.

La registrazione delle Aziende sanitarie contraenti non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri d'acquisto di ciascun Punto ordinante; l'Agenzia non risponde quindi di Ordinativi di fornitura sottoscritti da Punti ordinanti non autorizzati dalle Aziende sanitarie contraenti di appartenenza.

Le Aziende sanitarie, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti ad essa afferenti, di cui alla L. n. 11/2004 e s.m., sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>), emettono gli ordini/ricieste di consegna esclusivamente in forma elettronica.

Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti nonché del Nodo Telematico di Interscambio (No-TIER).

In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sul SATER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>, previa registrazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Agenzia Intercent-ER non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Agenzia può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Agenzia Intercent-ER si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo <https://sater.regione.emilia-romagna.it/> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegato 1 – DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SUL SATER);
- 4) Allegato 1a – Domanda di partecipazione;
- 5) Allegato 2 - Patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta del 13 aprile 2022 n. 565;
- 6) Allegato 3 - Capitolato tecnico;
- 7) Allegato 4 - Schema di Convenzione/Accordo quadro;
- 8) Allegato 4a – Accordo di designazione del responsabile del trattamento
- 9) Allegato 5 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- 10) Allegato 6 – Elenco prodotti.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-e-avvisi-new e su SATER.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **12.00 del 3/07/2024** in via telematica, attraverso la sezione di SATER riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su SATER e all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate in modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra l'Agenzia e operatori economici avvengono tramite SATER e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione della Convenzione/Accordo quadro con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'Agenzia provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara è suddivisa nei seguenti lotti funzionali all'approvvigionamento dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie:

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Valore globale stimato	Cauzione pari all'1% in €
1	MISCELA BINARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI	33690000-3	P	122.796,00	24.559,20	147.355,20	1.473,55
2	MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTROLITI	33690000-3	P	15.600,00	3.120,00	18.720,00	

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Valore globale stimato	Cauzione pari all'1% in €
3	MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTRILITI	33690000-3	P	136.393,20	27.278,64	163.671,84	1.636,72
4	MISCELA BINARIA PERIFERICA	33690000-3	P	731.025,00	146.205,00	877.230,00	8.772,30
5	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI OLIVA	33690000-3	P	1.335.816,06	267.163,21	1.602.979,27	16.029,79
6	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI OLIVA	33690000-3	P	327.246,00	65.449,20	392.695,20	3.926,95
7	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI OLIVA	33690000-3	P	116.670,00	23.334,00	140.004,00	1.400,04
8	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTRILITI CON OLIO DI OLIVA	33690000-3	P	111.421,92	22.284,38	133.706,30	1.337,06
9	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI OLIVA	33690000-3	P	83.410,50	16.682,10	100.092,60	1.000,93
10	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI SENZA OLIO DI PESCE	33690000-3	P	557.190,00	111.438,00	668.628,00	6.686,28
11	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI SENZA OLIO DI PESCE	33690000-3	P	95.991,00	19.198,20	115.189,20	1.151,89
12	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI SENZA OLIO DI PESCE	33690000-3	P	459.327,00	91.865,40	551.192,40	5.511,92
13	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI PESCE	33690000-3	P	1.323.598,20	264.719,64	1.588.317,84	15.883,18
14	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI PESCE	33690000-3	P	1.222.200,00	244.440,00	1.466.640,00	14.666,40
15	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI PESCE	33690000-3	P	509.340,00	101.868,00	611.208,00	6.112,08
16	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI PESCE	33690000-3	P	4.016.661,00	803.332,20	4.819.993,20	48.199,93
17	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTRILITI - AQ	33690000-3	P	365.235,00	73.047,00	438.282,00	4.382,82
18	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTRILITI CON OLIO DI OLIVA	33690000-3	P	126.582,00	25.316,40	151.898,40	1.518,98
19	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTRILITI CON OLIO DI PESCE	33690000-3	P	463.506,00	92.701,20	556.207,20	5.562,07
20	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTRILITI SENZA OLIO DI PESCE (CON OLIO DI OLIVA)	33690000-3	P	468.300,00	93.660,00	561.960,00	5.619,60
21	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTRILITI SENZA OLIO DI PESCE - AQ	33690000-3	P	7.365.605,40	1.473.121,08	8.838.726,48	88.387,26
22	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTRILITI CON OLIO DI PESCE - AQ	33690000-3	P	1.389.867,77	277.973,55	1.667.841,32	16.678,41
23	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTRILITI SENZA OLIO DI PESCE	33690000-3	P	925.446,90	185.089,38	1.110.536,28	11.105,36
24	MISCELA TERNARIA CON	33690000-3	P	684.405,00	136.881,00	821.286,00	8.212,86

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Valore globale stimato	Cauzione pari all'1% in €
	ELETTROLITI E CON OLIO DI SOIA E OLIO DI OLIVA						
25	SOLUZIONE DI AMINOACIDI IN ASSOCIAZIONE	33690000-3	P	130.200,00	26.040,00	156.240,00	1.562,40
26	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	33690000-3	P	27.700,80	5.540,16	33.240,96	
27	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	33690000-3	P	129.780,00	25.956,00	155.736,00	1.557,36
28	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	33690000-3	P	159.732,00	31.946,40	191.678,40	1.916,78
29	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	33690000-3	P	127.020,00	25.404,00	152.424,00	1.524,24
30	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	33690000-3	P	104.280,00	20.856,00	125.136,00	1.251,36
31	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	33690000-3	P	99.120,00	19.824,00	118.944,00	1.189,44
32	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	33690000-3	P	28.312,50	5.662,50	33.975,00	
33	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	33690000-3	P	164.023,20	32.804,64	196.827,84	1.968,28
34	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	33690000-3	P	129.360,00	25.872,00	155.232,00	1.552,32
35	EMULSIONI LIPIDICA OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO	33690000-3	P	201.525,00	40.305,00	241.830,00	2.418,30
36	EMULSIONE A BASE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 /ALFA TOCOFEROLO/GLICEROLO/FOSFATID E PURIFICATO DI UOVO	33690000-3	P	121.410,00	24.282,00	145.692,00	1.456,92
37	EMULSIONE LIPIDICA A BASE DI OLIO DI OLIVA PURIFICATO/OLIO DI SOIA PURIFICATO	33690000-3	P	36.540,00	7.308,00	43.848,00	438,48
38	EMULSIONE LIPIDICA MCT TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	33690000-3	P	48.708,00	9.741,60	58.449,60	584,50
39	EMULSIONE A PIU' OLI CON OMEGA-3 TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3	33690000-3	P	4.656,60	931,32	5.587,92	
40	GLUCOSIO	33690000-3	P	17.280,00	3.456,00	20.736,00	
41	SOLUZIONE POLIELETTROLITICA CON ACETATO E MALATO SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/CALCIO CLORURO DIIDRATO/SODIO ACETATO TRIIDRATO/ACIDO MALICO	33690000-3	P	255.225,30	51.045,06	306.270,36	3.062,70
42	POTASSIO ASPARTATO	33690000-3	P	94.980,00	18.996,00	113.976,00	1.139,76

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Valore globale stimato	Cauzione pari all'1% in €
43	SOLUZIONE DI ALANINA GLUTAMINA	33690000-3	P	162.756,00	32.551,20	195.307,20	1.953,07

L'importo a base d'asta è di € 24.996.243,35 al netto di Iva e/o di altre imposte.

Il valore globale stimato è di € 29.995.492,01 al netto di Iva e/o di altre imposte.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l'Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Si precisa che il valore della Convenzione/Accordo quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende sanitarie contraenti che utilizzeranno la Convenzione/Accordo quadro stessa/o nell'arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per l'Agenzia né per le Aziende sanitarie contraenti nei confronti dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari.

3.1 DURATA

Le Convenzioni/Accordi quadro che verranno stipulate a seguito della presente gara da Intercent-ER avranno durata dalla stipula fino al **30.09.2027**.

Resta inteso che per durata della Convenzione/Accordo quadro, si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie contraenti della Regione Emilia-Romagna possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Le singole Aziende sanitarie contraenti della Regione Emilia-Romagna potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione/Accordo quadro. Gli Ordinativi di Fornitura (contratti) effettuati dalle Aziende sanitarie che aderiranno alle Convenzioni/Accordi quadro di Intercent-ER avranno validità dalla data di emissione fino al **30.9.2027**.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione/Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione/Accordo quadro medesima/o.

3.2 MODIFICA DELLA CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

Le Convenzioni/Accordo quadro stipulate/i da Intercent-ER non potranno essere rinnovate/i e/o prorogate/i.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto.

Per gli importi complessivi relativi alle modifiche della Convenzione/Accordo quadro vedasi tabella paragrafo 3. "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti".

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Agenzia accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al lotto stesso:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Fermo restando l'obbligo del RTI/Consorzio ordinario, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi nella medesima composizione, le imprese potranno assumere, nei diversi lotti, ruoli diversi (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione delle quote, fatto salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste dal presente Disciplinare.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l'Agenzia procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo: <http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html>.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Agenzia.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Agenzia.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Agenzia ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del D.lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Agenzia verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della dell'Agencia e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nelle more dell'effettiva messa a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, l'Agencia si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Agencia tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione/Accordo quadro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Agenzia dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 1% del lotto. Nella tabella riportata al precedente paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" viene riportato l'importo della garanzia dovuta per la partecipazione.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La **garanzia provvisoria** è costituita a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria Unicredit S.p.A. a titolo di pegno a favore di Intercent-ER, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT 48 Z 02008 02435 000010670122 – Codice BIC Swift UNCRITM1BA2 - codice dell'Ente 3182065 - CONTO CAUZIONI Intercent-ER;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Al fine di verificare la veridicità ed autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, deve acquisire dal garante l'**indirizzo internet** cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. In alternativa il garante fornisce un **indirizzo PEC** dedicato cui è possibile inviare la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o in alternativa l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dall'Agenzia nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La **fideiussione** deve:

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
4. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - e.—l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106 comma 5, del Codice, su richiesta dell'Agenzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su SATER il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI ISO 45001. Di cui all'allegato II.13 del codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata da ANAC al link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Lotto	CIG	Contributo ANAC
1		non dovuto

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Lotto	CIG	Contributo ANAC
2		non dovuto
3		18,00
4		90,00
5		165,00
6		33,00
7		non dovuto
8		non dovuto
9		non dovuto
10		77,00
11		non dovuto
12		77,00
13		165,00
14		165,00
15		77,00
16		165,00
17		33,00
18		18,00
19		77,00
20		77,00
21		220,00
22		165,00
23		165,00
24		90,00
25		18,00
26		non dovuto
27		18,00
28		18,00
29		18,00
30		non dovuto
31		non dovuto
32		non dovuto
33		18,00
34		18,00
35		18,00

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Lotto	CIG	Contributo ANAC
36		non dovuto
37		non dovuto
38		non dovuto
39		non dovuto
40		non dovuto
41		33,00
42		non dovuto
43		18,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'operatore economico inserisce nella documentazione amministrativa copia della ricevuta di versamento del contributo ANAC, se già pagato al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella tabella riportata al precedente paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti".

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 16.00 del giorno 19/07/2024 a pena di irricevibilità.**

SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabyte* per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L' "OFFERTA" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica** per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

C – **Offerta economica** per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in inglese può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Agenzia entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Agenzia assegna al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere e la documentazione richiesta da trasmettere tramite SATER.

In caso di inutile decorso del termine, l'Agenzia procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Agenzia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

L'Agenzia può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. DGUE;
2. Domanda di partecipazione all'Appalto Specifico;
3. Patto di integrità Intercent-ER;
4. Eventuale procura;
5. Garanzia provvisoria;
6. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.3;

7. copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, se dovuto;

8. attestazione del pagamento del bollo.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Agenzia la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Agenzia ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quali lotti concorre.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 905/2018, reperibile sul sito della Agenzia, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione della Convenzione/Accordo quadro;
- di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta del 13 aprile 2022 n. 565 allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n.82/2005:

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 5 - Modulo per attestazione pagamento bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento della Convenzione/Accordo quadro.

13.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione/Accordo quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'Operatore economico concorrente, ai soli fini della verifica di conformità che verrà effettuata in una o più sedute a seguito dell'apertura dell'offerta economica, dovrà allegare nella busta "Offerta tecnica", per ciascun lotto di partecipazione, la documentazione di seguito indicata.

I documenti devono essere allegati sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **Scheda tecnica.** La scheda tecnica deve essere inserita solo nel caso in cui la documentazione tecnica disponibile nell'Archivio "Banca Dati" di FARMADATI ITALIA non corrisponda all'ultimo aggiornamento. Nel caso in cui la documentazione tecnica sia reperibile nell'archivio Banca Dati di Farmadati Italia, la verifica della corrispondenza dei prodotti offerti con quanto previsto dalla documentazione di gara avverrà mediante la consultazione delle schede tecniche disponibili in tale archivio.

Si precisa che, in questa fase, non è richiesto l'invio di altra documentazione tecnica oltre quella richiesta, ma che in sede di valutazione dell'idoneità del prodotto offerto potrà essere richiesto alle imprese concorrenti di fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione di idoneità del prodotto offerto comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

14.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'Operatore economico concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Agenzia di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

15. OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene l'offerta economica, per ciascun lotto ed è predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 11, deve indicare a **pena di esclusione** i seguenti elementi:

DENOMINAZIONE CAMPO	CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAMPO
CODICE AIC/PRODOTTO	AIC o codice prodotto offerto (nel caso di prodotti diversi da farmaci)
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	nome commerciale del prodotto offerto
PREZZO OFFERTO PER U.M. IVA ESCLUSA	CALCOLATO DAL SISTEMA (*)
PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA	prezzo di riferimento per confezione IVA inclusa (prezzo di cessione al pubblico per confezione)

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

DENOMINAZIONE CAMPO	CONTENUTO DA INSERIRE NEL CAMPO
% IVA APPLICABILE	valore percentuale IVA applicabile (es: 10 ...)
% DI SCONTO FISSATA PER LEGGE	% di sconto fissata per legge applicata in base al regime di prezzo. Il valore da inserire potrà essere 50 o 33,35 (qualora per il prodotto offerto non sia fissato per legge uno sconto inserire 0,00)
ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (1)	in caso di medicinali per i quali AIFA ha concordato un'ulteriore percentuale di sconto, dovrà essere indicata l'ulteriore % prevista (es. 5,...) (qualora per il prodotto offerto non sia fissato un ulteriore sconto inserire 0,00)
ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (2)	in caso di medicinali per i quali AIFA ha concordato un'ulteriore percentuali di sconto, dovrà essere indicata l'ulteriore % prevista (es. 5,...) (qualora per il prodotto offerto non sia fissato un ulteriore sconto inserire 0,00)
ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (3)	in caso di medicinali per i quali AIFA ha concordato un'ulteriore percentuali di sconto, dovrà essere indicata l'ulteriore % prevista (es. 5,...) (qualora per il prodotto offerto non sia fissato un ulteriore sconto inserire 0,00)
% DI SCONTO OFFERTA	sconto offerto in gara (calcolato sul prezzo di riferimento al netto degli sconti fissati da AIFA) espresso con max 5 cifre decimali
CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	quantità di prodotto contenuta nella confezione primaria con riferimento all'U.M.

Si precisa che:

- **il valore complessivo dell'offerta non potrà superare il valore posto a base d'asta per ciascun lotto di gara;**
- il prezzo unitario offerto non può essere inferiore a Euro 0,00001;
- non verranno accettate offerte incomplete;
- **verranno escluse** gli operatori economici che presentano offerta con carenza sostanziale degli elementi richiesti tale da non consentire la quantificazione dell'offerta;
- per il prodotto in gara, **pena esclusione**, non è ammessa l'offerta di prodotti con caratteristiche alternative.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nella documentazione di gara e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Per il calcolo del prezzo offerto per U.M. (IVA esclusa) il Sistema procederà come segue:

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

Campo calcolato	Formula	Descrizione
% DI SCONTO OFFERTA	$100 - \left(\frac{([PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA] * [CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE])}{([PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA] / (100.0 + [IVA (%)] * 100.0)) * ((100.0 - [\% DI SCONTO FISSATA PER LEGGE]) / 100.0) * ((100.0 - [ULTERIORE \% DI SCONTO FISSATA DA AIFA (1)]) / 100.0) * ((100.0 - [ULTERIORE \% DI SCONTO FISSATA DA AIFA (2)]) / 100.0) * ((100.0 - [ULTERIORE \% DI SCONTO FISSATA DA AIFA (3)]) / 100.0)} \right) * 100$	<p>La percentuale di sconto offerta si ricava a partire dal PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA moltiplicato per il CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE.</p> <p>L'importo così ottenuto viene poi diviso per il PREZZO DI RIFERIMENTO PER CONFEZIONE IVA INCLUSA specificato dall'Operatore Economico (IVA inclusa). Da tale valore viene scorporata l'IVA e all'importo risultante vengono applicati a cascata i seguenti sconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percentuale di sconto fissata per legge (applicata in base al regime di prezzo al pubblico/ex factory) • ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (1) • ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (2) • ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (3). <p>Gli sconti suddetti non si sommano, ma vengono applicati nell'ordine ai risultati intermedi.</p> <p>Il risultato finale è arrotondato alla 5^a cifra decimale (0-4 per difetto, 5-9 per eccesso).</p>

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice.

La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dalla presenza di prodotti standardizzati, seppure di elevato livello tecnologico, le cui caratteristiche sono costantemente controllate dall'Autorità Nazionale competente in materia

17. COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IDONEITA'

La commissione tecnica di verifica dell'idoneità è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della Convenzione/dell'Accordo quadro. In capo ai

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione all'Agenzia.

La commissione è responsabile della valutazione dell'idoneità dei prodotti offerti dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 22/07/2024, alle ore 10.00**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite SATER.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

La piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP/seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento

nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella seduta si procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino a pari merito, l'Agenzia procederà a richiedere agli offerenti offerta migliorativa entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il RUP/seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Agenzia comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione tecnica di verifica dell'idoneità, la quale procederà, in seduta riservata, per i concorrenti risultati almeno primo e secondo nella graduatoria provvisoria, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato "Elenco Prodotti" e quanto offerto dalla Ditta concorrente in termini di documentazione tecnica.

In caso di non corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato "Elenco Prodotti" e quanto offerto da ciascuna Ditta concorrente in termini di documentazione tecnica, ove ci siano più concorrenti, la Commissione tecnica di verifica dell'idoneità procederà alla verifica di quanto offerto passando all'eventuale terzo e così via.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP/seggio di gara procederà a disporre, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i **casi di esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte individuate secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice. il suddetto calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a 5.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE/DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione/dell'Accordo quadro, l'Agenzia può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Agenzia si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

La Convenzione/Accordo quadro è stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Qualora l'Agenzia autorizzi, anche prima della stipula della Convenzione/Accordo quadro, l'esecuzione della fornitura/servizio, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, l'aggiudicatario/i si impegna/no a darne esecuzione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della Convenzione/Accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione della Convenzione/dell'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula della Convenzione/Accordo quadro non avviene nel termine per fatto della Agenzia, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della Convenzione/Accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della Convenzione/Accordo quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione/Accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica alla Agenzia e, per conoscenza, all'Azienda sanitaria contraente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività da parte del subappaltatore, deve depositare presso l'Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Azienda sanitaria contraente.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie, ad esso richieste dall'Agenzia, al fine della predisposizione del negozio elettronico, attraverso il quale le Aziende sanitarie contraenti procederanno ad emettere gli Ordinativi di fornitura.

La Convenzione/L'Accordo quadro è stipulata/o in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione/dell'Accordo quadro si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione/dell'Accordo quadro.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Convenzione/Accordo quadro e i relativi Ordinativi di Fornitura sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Agenzia:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto della Convenzione/Accordo quadro e dei relativi OdF.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Convenzione/Accordo quadro è sottoposta/o alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza della presente Convenzione/Accordo quadro.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Accordo quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta n. 905/2018 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione/Accordo quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito dell'Agenzia al link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si ricorda che le dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo. Si invitano pertanto gli operatori economici a non allegare documenti d'identità o inserire dati personali, particolari o giudiziari non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

Si ricorda, inoltre, che il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Si precisa altresì che l'Agenzia, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, inoltrerà segnalazione ad ANAC.

26. FORMAZIONE

Entro il medesimo termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione/dell'Accordo quadro, l'aggiudicatario è tenuto a formarsi adeguatamente attraverso gli strumenti messi a disposizione

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

dall’Agenzia, tra cui sessioni frontali, streaming, specifici manuali pubblicati sul sito e call center, al fine di conoscere gli elementi necessari per l’utilizzo corretto del SATER per quanto attiene alle specifiche funzionalità di pertinenza: stipula della Convenzione/dell’Accordo quadro, compilazione listini, gestioni ordinativi, etc.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna – sede di Bologna.

In caso di Ordinativi di fornitura di valore superiore al milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione della Ordinativi di fornitura. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L’Agenzia Intercent-ER, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(ii) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Agenzia a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dall'Agenzia Intercent-ER è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti all'Agenzia Intercent-ER saranno comunicati alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione/Accordo quadro per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria;
- UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte dell'Agenzia dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/07.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.intercenter.regione.emilia-romagna.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione Amministrazione Trasparente.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per l'Agenzia e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): tel. 800 662200, fax 051 4689664, e-mail: accesso@regione.emilia-romagna.it, PEC urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38, CAP 40127.

Appalto specifico per la fornitura di soluzione per nutrizione parenterale ed. 4

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro 38, 40127, Bologna (Italia), tel. 051 527.3081, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

Il Responsabile della protezione dei dati designato è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato 1 – DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SUL SATER);
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 - Patto di integrità Intercent-ER;
- Allegato 3 – Capitolato tecnico;
- Allegato 4 - Schema di Convenzione/Accordo quadro
- Allegato 4a – Accordo di designazione del responsabile del trattamento
- Allegato 5 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 6 – Elenco prodotti.



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE
PARENTERALE Ed. 4**

PROGETTO TECNICO

INDICE

1.	PREMESSA	
2.	OGGETTO.....	
3.	ANALISI DELLA DOMANDA.....	
4.	ANALISI DELL'OFFERTA.....	
5.	CALCOLO DELLA BASE D'ASTA.....	
6.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	
7.	FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.....	
8.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	
9.	SOGGETTI ADERENTI.....	
10.	CONTRATTO.....	
	...	
11.	DURATA.....	
	
12.	GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	
13.	CALCOLO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA.....	
14.	CALCOLO DEL COSTO DEL DUVRI.....	

1. PREMESSA

Oggetto della procedura è la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale e dei servizi connessi, giunta alla sua IV edizione, suddivisa in n. 43 lotti da destinarsi alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e ad APSS - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, che ha chiesto di poter aderire all'iniziativa di acquisto (Prot. 23/4/2024.0074538).

La procedura è prevista nel Marsterplan 2024-2026, recepita con determinazione n. 7254/2024 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare.

L'affidamento avverrà mediante appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Beni Farmaceutici", di cui al Bando UE G.U. del 08/03/2017" che ha ad oggetto la fornitura di beni farmaceutici (quali medicinali, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto, antisettici e disinfettanti, preparati per nutrizione artificiale, radiofarmaci, ecc.).

L'appalto specifico si inquadra nel seguente contesto normativo:

- DPCM 11/07/18 "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89", pubblicato in G.U.R.I. n. 189 del 16 agosto 2018;
- D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- D. L. 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

La procedura di gara copre il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e di APSS per i lotti di interesse, dalla data di stipula della Convenzione/Accordo quadro fino alla scadenza fissata per il **30/09/2027** (indicativamente 36 mesi).

Le quantità presunte in gara e il prezzo a base d'asta, sono definiti e riportati nell'allegato 6 "Elenco Prodotti".

2. OGGETTO

Oggetto dell'appalto specifico è la fornitura di **soluzioni per nutrizione parenterale**, suddiviso in 43 lotti semplici e composti, i cui requisiti tecnici devono rispondere a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'allegato 6 "Elenco Prodotti".

Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e, nel contempo, un'ampia disponibilità di terapie nella realtà clinica, la procedura di gara porterà alla conclusione di un Accordo Quadro per i lotti 17, 21 e 22, senza apertura del confronto competitivo, con più operatori economici, classificati in posizione utile in graduatoria in base al minor prezzo offerto.

Ai Fornitori classificati in posizione utile in graduatoria non verranno assegnate quote percentuali predeterminate.

Ogni operatore economico facente parte dell'Accordo quadro dovrà impegnarsi a fornire fino all'importo massimo previsto per il lotto, mentre le Aziende Sanitarie non risponderanno nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo i quantitativi preventivati, solo un limite massimo di accettazione obbligatoria degli ordinativi da parte dei singoli fornitori.

3. ANALISI DELLA DOMANDA

Per la stesura del Capitolato tecnico è stato costituito un gruppo di lavoro, nominato con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER, Prot. 29/02/2024.0011119.U, formato da esperti del settore sanitario, in rappresentanza delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna.

Trattandosi di una riedizione, il Gruppo di lavoro, nel corso di incontri e attraverso scambi di corrispondenza, ha analizzato i lotti e le risultanze della terza edizione, procedendo alla verifica ed alla standardizzazione dei prodotti di maggior utilizzo nelle varie Aziende Sanitarie ed all'inserimento di nuovi prodotti, individuando per ciascuno le principali caratteristiche richieste.

In particolare, Gruppo di lavoro ha supportato l'Agenzia nei seguenti compiti:

- valutazione dell'impatto della precedente edizione nella realtà clinica;
- analisi dell'elenco prodotti oggetto della precedente iniziativa ed inserimento di ulteriori prodotti funzionali alle specifiche esigenze cliniche;
- definizione dei prodotti oggetto della fornitura e stesura del Capitolato tecnico.

L'analisi della domanda è stata condotta tramite piattaforma Sater e si è conclusa il 17/05/2024.

All'esito dell'analisi effettuata sui dati rilevati, sono stati individuati **n. 43 lotti**.

Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale 4° ed.

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	Fabbisogno 36 mesi
1	MISCELA BINARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI	Sacca	6.822
2	MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTROLITI	Sacca	1.200
3	MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTROLITI	Sacca	9.855
4	MISCELA BINARIA PERIFERICA	Sacca	48.735
5	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	Sacca	80.796
6	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	Sacca	15.414
7	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	Sacca	6.138
8	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	Sacca	4.650
9	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	Sacca	5.433
10	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	Sacca	28.695
11	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	Sacca	4.695
12	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	Sacca	29.742
13	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	83.424
14	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	57.960
15	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	29.010
16	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	209.991
17	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI - AQ	Sacca	19.221
18	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	Sacca	4.392
19	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	24.954
20	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE (CON OLIO DI OLIVA)	Sacca	37.464
21	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE - AQ	Sacca	464.304
22	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE - AQ	Sacca	84.744
23	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	Sacca	60.624
24	MISCELA TERNARIA CON ELETTROLITI E CON OLIO DI SOIA E OLIO DI OLIVA	Sacca	14.322
25	SOLUZIONE DI AMINOACIDI IN ASSOCIAZIONE	Sacca	37.200
26	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	11.940
27	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	3.090
28	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	16.536
29	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	63.510
30	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	18.720
31	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	14.160
32	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	22.650
33	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	Sacca	9.810
34	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	Sacca	18.480
35	EMULSIONI LIPIDICA OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO	Sacca	32.484
36	EMULSIONE A BASE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 /ALFA TOCOFEROLO/GLICEROLO/FOSFATIDE PURIFICATO DI UOVO	Sacca	6.390
37	EMULSIONE LIPIDICA A BASE DI OLIO DI OLIVA PURIFICATO/OLIO DI SOIA PURIFICATO	Sacca	1.740
38	EMULSIONE LIPIDICA MCT TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	Sacca	10.380
39	EMULSIONE A PIU' OLI CON OMEGA-3 TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3	Sacca	1.170
40	GLUCOSIO	Sacca	8.640
41	SOLUZIONE POLIELETTROLITICA CON ACETATO E MALATO SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/CALCIO	Sacca	210.930

Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale 4° ed.

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	Fabbisogno 36 mesi
	CLORURO DIIDRATO/SODIO ACETATO TRIIDRATO/ACIDO MALICO		
42	POTASSIO ASPARTATO	Sacca	7.500
43	SOLUZIONE DI ALANINA GLUTAMINA	Sacca	3.960

L'APSS - Azienda Provinciale per i Servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento ha espresso i propri fabbisogni per i seguenti lotti:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	Fabbisogno 36 mesi
5	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA	Sacca	24.000
10	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	Sacca	15.000
12	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	Sacca	22.500
13	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	18.000
14	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	10.500
15	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	6.000
16	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	18.000
19	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	15.000
20	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE (CON OLIO DI OLIVA)	Sacca	15.000
21	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE	Sacca	45.000
23	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE	Sacca	27.000
24	MISCELA TERNARIA CON ELETTROLITI E CON OLIO DI SOIA E OLIO DI OLIVA	Sacca	1.980
28	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	6.000
29	SOLUZIONE DI AMINOACIDI	Sacca	150
30	SOLUZIONE DI AMINOACIDI AL 6% PER USO PEDIATRICO	Sacca	900
33	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	Sacca	3000
34	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3	Sacca	3.750
35	EMULSIONI LIPIDICA OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO	Sacca	1.800
36	EMULSIONE A BASE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 ACIDI GRASSI OMEGA 3/ALFA TOCOFEROLO/GLICEROLO/FOSFATIDE PURIFICATO DI UOVO	Sacca	150
38	EMULSIONE LIPIDICA MCT TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA	Sacca	2.100
40	GLUCOSIO	Sacca	900
42	POTASSIO ASPARTATO	Sacca	900

4. ANALISI DELL'OFFERTA

Al fine di garantire la massima partecipazione da parte dei fornitori del settore ed individuare i potenziali partecipanti all'iniziativa di gara, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e partecipazione, è stata condotta l'analisi dell'offerta, per ottenere tutte le informazioni utili al completamento della descrizione dei prodotti, assicurandosi che il prodotto richiesto fosse effettivamente disponibile sul mercato e vi fossero potenziali offerenti dello stesso.

Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale 4° ed.

I principali fornitori presenti sul mercato per i prodotti oggetto della presente procedura risultano essere i seguenti:

- BAXTER ITALIA S.P.A.
- FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
- B. BRAUN ITALIA S.P.A.

5. CALCOLO DELLA BASE D'ASTA

L'analisi dei prezzi è stata condotta confrontando i prezzi della precedente Convenzione Intercent-ER e i prezzi rilevati a seguito di benchmark con analoghe procedure di altre Regioni e/o Enti.

Per i prodotti non presenti nella precedente procedura sono stati valutati i prezzi d'acquisto indicati dalle Aziende Sanitarie del territorio regionale ed i prezzi di gare sul territorio nazionale.

Nella determinazione dei prezzi si è tenuto anche conto dell'aumento del costo delle materie prime e dell'energia che ha avuto pesanti ripercussioni nel settore merceologico della nutrizione artificiale.

Sulla base di opportune valutazioni relative a quanto sopra, per ciascun lotto, sono state definite le basi d'asta come riportate nell'allegato 6 "Elenco prodotti".

L'importo complessivo messo a gara per il triennio è pari a **Euro 24.996.243,35** (IVA esclusa).

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Allo scopo di favorire la massima partecipazione, non si ritiene di prevedere requisiti minimi di partecipazione relativamente al fatturato e alla capacità tecnica.

7. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

La formulazione dell'offerta dovrà essere effettuata dalla ditta concorrente, compilando l'offerta economica a sistema secondo le indicazioni di cui al Disciplinare di gara.

L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo unitario con riferimento all'unità di misura richiesta che, moltiplicato per la quantità, determinerà l'importo offerto per il lotto.

Il valore complessivo dell'offerta non potrà superare i valori posti a base d'asta per ciascun lotto di gara (IVA esclusa).

L'offerta dovrà essere corredata della documentazione tecnica richiesta per la valutazione delle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato, con la precisazione che l'Agenzia utilizzerà le schede tecniche depositate nell'archivio Banca Dati di "Farmadati Italia" e, solo nel caso in cui tali

Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale 4° ed.

schede non corrispondano all'ultimo aggiornamento approvato da AIFA, oppure non fossero presenti per altri motivi, la ditta concorrente dovrà allegarle a sistema.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo, essendo i prodotti oggetto di fornitura caratterizzati - anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento - da condizioni fortemente standardizzate, non essendo modificabili su richiesta della stazione appaltante e dovendo rispondere alle specifiche norme nazionali, europee o internazionali individuate negli atti di gara.

L'aggiudicazione sarà effettuata previa verifica della corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste nel Capitolato Tecnico e quanto offerto da ciascun operatore economico concorrente in termini di documentazione tecnica.

9. SOGGETTI ADERENTI

La Convenzione/Accordo Quadro è rivolta a tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio della Regione Emilia-Romagna e ad APSS, limitatamente ai lotti di interesse.

10. CONTRATTO

Per quanto attiene lo schema di Convenzione/Accordo quadro si rimanda alla documentazione di gara.

All'esito della procedura di affidamento si procederà a stipulare

- un Accordo quadro multioperatore, senza riapertura del confronto competitivo, per i lotti 17, 21 e 22, ai sensi dell'art. 54 del Codice degli Appalti;
- una Convenzione per i restanti lotti.

In particolare:

per il lotto 17 - miscela ternaria centrale senza elettroliti -, verrà concluso un Accordo quadro con ciascun operatore economico che, risulterà tra i primi due posti della graduatoria di aggiudicazione. Ai Fornitori classificatisi in posizione utile in graduatoria (i primi due) non verranno assegnate quote percentuali predeterminate;

per il lotto 21 - miscela ternaria periferica con elettroliti senza olio di pesce - verrà concluso un Accordo quadro con ciascun operatore economico che, risulterà tra i primi tre posti della

Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale 4° ed.

graduatoria di aggiudicazione. Ai Fornitori classificatisi in posizione utile (i prime tre) non verranno assegnate quote percentuali predeterminate;

per il lotto 22 - miscela ternaria periferica con elettroliti con olio di pesce - verrà concluso un Accordo quadro con ciascun operatore economico che, risulterà tra i primi tre posti della graduatoria di aggiudicazione. Ai Fornitori classificatisi in posizione utile (i prime tre) non verranno assegnate quote percentuali predeterminate.

L' Agenzia si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

11. DURATA

La scadenza della Convenzione/Accordo quadro, da stipulare a seguito del presente appalto specifico, è fissata al 30/9/2027 (indicativamente 36 mesi).

La Convenzione/Accordo quadro non è rinnovabile.

Le singole Aziende sanitarie potranno aderire alla Convenzione/ Accordo quadro staccando i propri Ordinativi di Fornitura (contratti) durante tutto il periodo di vigenza della stessa.

Gli Ordinativi di Fornitura (contratti) effettuati dalle Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione/Accordo quadro avranno validità dalla data di emissione fino alla suindicata scadenza.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.lgs. 36/2023.

12. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

In deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e in applicazione dei principi di economicità, semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, sanciti dalla Legge n.241/1990, per i lotti con base d'asta pari o inferiore a €40.000,00, la garanzia provvisoria non è dovuta.

Per i lotti con base d'asta superiore a €40.000,00, la garanzia provvisoria è pari all'1% del valore complessivo del lotto.

13. COSTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA

Per tutti i lotti in gara, l'offerta economica è formulata al lordo dei costi del lavoro e della sicurezza. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023, l'operatore economico non deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. CALCOLO DEL COSTO DEL DUVRI

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora l'Azienda Sanitaria/Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE
PARENTERALE Ed. 4**

**ALLEGATO 1a
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

FACSIMILE DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e _____ legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o _____ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indirizzo di posta elettronica _____

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;
2. di aver compilato il DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa;
3. di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 6 mesi dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
4. di accettare le clausole contenute nel Patto di Integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta del 13 aprile 2022 n. 565;
5. che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
6. di essere in possesso del PARTICIPANT ID PEPOL o, se sprovvisto, di impegnarsi in caso di aggiudicazione e se obbligato dalla normativa statale o regionale vigente, ad ottenerlo e a comunicarlo all'Agenzia Intercent-ER entro la stipula della Convenzione/Accordo quadro;
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato della Regione Emilia-Romagna reperibile al seguente link [https://intercenter.regione.emilia-](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/)

romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. di essere edotto degli e di accettare la politica per la prevenzione della corruzione dell'Agencia Intercent-ER, reperibile al seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione>;

9. che i soggetti che rivestono cariche rilevanti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono:

(ripetere per tutti i soggetti per cui si presenta la dichiarazione ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta)

1. Nome e cognome _____, data e luogo di nascita _____, codice fiscale _____, comune di residenza _____, etc. _____;

10. di non trovarsi in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;

11. di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023;

ovvero

con riferimento alle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023, segnala le seguenti fattispecie rilevanti:

- _____
- _____

[eventuale] si vedano altresì i documenti allegati;

12. *[eventuale]* che rispetto alle fattispecie rilevanti sopra citate, sono state adottate misure di self-cleaning:

(si ricorda che non sono ammesse misure di self cleaning rispetto alle fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 94 e del comma 2 dell'art. 96 del D.lgs. n. 36/23)

- _____
- _____

come da documentazione che si allega;

13. di essere consapevole che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono rese in relazione a tutti i soggetti indicati al precedente punto 9 e che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;

14. [eventuale, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica] che gli amministratori sono:

(ripetere per tutti gli amministratori ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta)

1. Nome e cognome _____, data e luogo di nascita _____, codice fiscale _____, comune di residenza _____, etc. _____;

e nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023;

15. [in caso di partecipazione in forma consortile] che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma:

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.;

consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;

consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del c.c. di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023;

sia costituito che costituendo;

[In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice], il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):

- _____(ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

- _____(ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

16. [In caso di R.T.I./ConSORZI/GEIE ordinari costituiti o costituendi]:

che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./ConSORZIO (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./ConSORZIO) è la seguente:

1 _____ (ragione sociale, codice fiscale e sede) –
Mandataria/Capogruppo _____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

2 _____ (ragione sociale, codice fiscale e sede) –
Mandante/Consoziata _____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

3 _____ (ragione sociale, codice fiscale e sede) –
Mandante/Consoziata _____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%):

i) è sufficiente un'unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui il ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, l'attività e le quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;

ii) è necessario ripetere la dichiarazione che precede per ogni Lotto per il quale si partecipa nell'ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di esecuzione;

17. *[in caso di R.T.I./Consozi/GEIE ordinari costituendi]* che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consozio conformandosi alla disciplina di cui al D.lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la Convenzione/Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

18. *[In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica]:*

a) che l'aggregazione concorre per le seguenti imprese:

_____ (denominazione Impresa)

_____ (denominazione Impresa)

_____ (denominazione Impresa)

b) che le prestazioni, ovvero la percentuale in relazione alla singola prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____
(%)

2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____
(%)

3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____
(%)

19. [In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica]:

a) che le prestazioni, ovvero la percentuale in relazione alla singola prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) ____ (%)

2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) ____ (%)

3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) ____ (%)

20. [In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo]:

a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a _____;

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) che in relazione alla singola prestazione, ovvero la percentuale in relazione alla singola prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti:

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) ____ (%)

2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) ____ (%)

3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) ____ %);

21. di non partecipare alla medesima lotto contemporaneamente in forme diverse [*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta*]

ovvero

di partecipare in più di una forma, ma la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione allegata;

22. [in caso di avvalimento] di avvalersi dell'impresa _____ al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento;
23. [in caso di avvalimento] di avvalersi dell'impresa al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento (indicare se nell'offerta tecnica o nella documentazione amministrativa).
24. [eventuale: nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.lgs. n. 14/2019, n. 14]:
- indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato: _____
 - indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: _____
 - dichiara, in caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
 - allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento della Convenzione/Accordo quadro;
25. che questa Impresa ha versato una garanzia provvisoria pari a € _____ e che tale importo è:
- q pari al 1% dell'importo complessivo del lotto,
- ovvero
- q pari allo _____ dell'importo complessivo del lotto.
- In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni: _____ e ne allega copia qualora non già presenti nel fascicolo virtuale;
- indica il seguente sito internet _____ o la seguente PEC del garante _____, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della Agenzia;
26. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
27. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
28. che questa impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.;
29. che questa impresa si impegna, nel caso in cui l'Agenzia autorizzi, anche prima della stipula della Convenzione/Accordo quadro, l'esecuzione della fornitura/servizio, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, a darne esecuzione;
30. di essere consapevole che nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma",
31. di autorizzare l'Agenzia ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
32. di autorizza a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- ~~33. [se prevista la clausola relativa alla stabilita' occupazionale] che questa Impresa si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'ipotesi in cui risulti aggiudicataria secondo quanto previsto nel bando di gara;~~
- ~~34. [se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate] di garantire, secondo quanto indicato al punto 9 del Disciplinare di gara~~
- ~~35. [se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 113 del codice] che questa Impresa accetta, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati dal Bando di gara;~~

36. ~~[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”, facoltativo negli altri casi]~~ che questa Impresa si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’Allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata alla Convenzione/all’Accordo quadro;
37. ~~[nel caso di vigenza di un decreto cam]~~ che questa Impresa si impegna a rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto;
38. ~~[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]~~ dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalle Aziende sanitarie/Amministrazioni attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
39. *[in caso di servizi/fornitura di cui ai settori sensibili di cui all’art. 1, comma 53, della l. 190/2012]*
- dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
- ovvero
- dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
40. *(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia):* che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e comunicherà all’Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
41. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, nonché di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;
42. L’imposta di bollo (art. 3 del DPR n. 642/72) è assolta mediante *[la scelta è alternativa, barrare la casella]:*

- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione n. _____ rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642 del 1972;
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

Allegati:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alla domanda di partecipazione

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

A.2 CCNL APPLICATO (indicare il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020)

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS _____

A.6 DATI CASSA EDILE

- codice impresa _____

- cassa edile:

provinciale

regionale

Data _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice.¹ – Allegato alla domanda di partecipazione

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE²

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE³

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione sociale _____
- Sede sociale _____
- Legale rappresentante _____
- Partita IVA _____
- Iscrizione CCIAA _____
- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti⁴: _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL _____
- Cassa Edile: _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

3 Vedi nota precedente

4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel.
_____, e-mail _____, PEC
_____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____,
con sede in _____, via
_____, n. _____, CAP _____, tel.
_____, fax _____, e-mail
_____, PEC _____.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante



**APPALTO SPECIFICO
PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE Ed. 4**

**ALLEGATO 2
PATTO DI INTEGRITÀ**

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'OPERATORE ECONOMICO [INDICARE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA] _____
con sede legale in _____, via _____ n. _____
Codice Fiscale _____, P. IVA _____, rappresentato da **[COGNOME E NOME]** _____ in qualità di **[TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE]** _____ con riferimento alla procedura aperta per _____

DICHIARA

di accettare il seguente Patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 565 del 13 aprile 2022

Art. 1. Principi e finalità

1. Il presente Patto d'integrità è un accordo fra l'Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.
3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche:
 - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
 - b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura si impegna a:

- a) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
- b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;

appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale ed. 4

- d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all'assetto dell'Impresa;
- f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
- g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- h) denunciare all'Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
- i) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- j) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
- k) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione;
- l) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico dell'aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell'espresso rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con l'Amministrazione appaltante.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 "Regali, compensi e altre utilità", 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", 7 "Obbligo di astensione", 8 "Prevenzione della Corruzione", 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", 14 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.16.04.2013, n.62 e delle corrispondenti disposizioni del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale ed. 4

2. In particolare, l'Amministrazione assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) a risoluzione di diritto dal contratto.

3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

(firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale)



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER
NUTRIZIONE PARENTERALE Ed. 4**

ALLEGATO 3

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna.

La fornitura è distinta in 43 lotti semplici e composti

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti oggetto della presente procedura di gara e dei servizi connessi, sono definite nel presente Capitolato e nell'Allegato 6 "Elenco Prodotti".

I servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLE SOLUZIONI PARENTERALI

Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

Tutte le soluzioni devono corrispondere ai requisiti e norme di buona fabbricazione indicati nella "Farmacopea Ufficiale" della Repubblica Italiana vigente (di seguito FUI) e successivi aggiornamenti nonché a quanto prescritto nella FU Europea. Inoltre, devono soddisfare le norme di fabbricazione per soluzioni di grande volume. Per formulazioni non incluse nel Formulario Nazionale, sono ammesse quelle registrate presso il Ministero della Salute.

I prodotti, rientranti nell'ambito dei dispositivi, devono essere conformi, oltre ai requisiti previsti dalla Farmacopea vigente, alle norme dettate dal D.lgs. n. 46/97 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici e successivi aggiornamenti per quanto riguarda:

- soluzioni perfusionali;
- metodi di preparazione di prodotti sterili;
- sterilità;

Per le soluzioni in flacone con tappo ad apertura facilitata o a vite, per irrigazione, la ditta deve dichiarare la temperatura massima di termostatazione delle soluzioni, allegando alla documentazione tecnica i certificati di stabilità chimico-fisico delle soluzioni.

I Contenitori primari, in vetro o materiale plastico, e le chiusure in materiale elastomerico devono essere conformi ai requisiti previsti dalle monografie riportate nella Farmacopea Ufficiale, ed essere idonei a soddisfare le norme di buona conservazione e possedere indici di misurazione delle quantità di liquido idonee ed affidabili e comunque, per le soluzioni per irrigazione di grande volume, non inferiori al volume/massa indicato in etichetta. Devono inoltre avere elevata inerzia chimica e, ove richiesto, documentata compatibilità con i farmaci antiblastici e possedere i requisiti per conservare stabilmente il contenuto per tutto il periodo di validità indicato.

Le etichette (in lingua italiana) devono essere applicate direttamente al contenitore in modo che non si stacchino e devono rimanere leggibili durante la conservazione, la distribuzione e l'uso.

Il pH delle soluzioni deve essere compreso entro i limiti previsti da ciascuna monografia della FUI e deve essere indicato in etichetta e sulla scheda tecnica.

Su richiesta dell'Azienda Sanitaria, la fornitura potrà essere accompagnata da una certificazione relativa ai risultati dei saggi chimici e biologici firmata dal responsabile del servizio controllo-qualità.

Tutti i contenitori devono comunque riportare la composizione, ai fini della valutazione della compatibilità dei medicinali con cui possono venire a contatto nella pratica d'uso ed ai fini della termodistruzione secondo le norme vigenti.

Per i prodotti con indicazione "destinati alla manipolazione di farmaci antiblastici", la ditta dovrà presentare, corredare la documentazione tecnica richiesta, con una dichiarazione attestante le seguenti caratteristiche:

- contenitori primari e chiusure completamente esenti da PVC;
- contenitori primari con doppia via (una per la somministrazione, l'altra per l'introduzione dei farmaci). In tale caso, qualora il PORT non sia autosigillante, deve essere fornito gratuitamente l'idoneo dispositivo di chiusura quando richiesto dal tipo di flacone/sacca.

Tutti i prodotti dovranno essere privi di lattice, sia nella composizione sia nel confezionamento primario e secondario. I concorrenti dovranno, per ogni prodotto offerto, fornire apposita dichiarazione attestante l'assenza di lattice (latex free), specificando che non vi è stato durante tutto il processo produttivo e di confezionamento, contatto con molecole di lattice

2.1 Contenitori primari

I **flaconi in plastica** devono:

- essere in materiale plastico, rispondente alle caratteristiche descritte in FUI;
- essere impermeabili all'aria ed al vapore acqueo, resistenti alla trazione ed alla pressione;
- essere il più possibile trasparenti;
- consentire il completo svuotamento, possibilmente senza insufflare aria;
- essere provvisti di foro di sospensione;
- possedere uno spazio libero per consentire l'eventuale aggiunta di farmaci ed avere scale di misurazione facilmente leggibili anche a flacone capovolto, preferibilmente anche con l'indicazione del riferimento dei 50 ml, altrimenti almeno ogni 100 ml;
- dopo l'utilizzo di un dispositivo di travaso, devono poter essere utilizzati per l'infusione senza dare gocciolamenti;
- presentare pareti a bassa adesività rispetto ai farmaci aggiunti in soluzione;
- possedere una chiusura in materiale plastico o elastomerico, protetto fino al momento dell'utilizzo da apposite ghiere che garantiscano l'ermeticità, sufficientemente compatto ed elastico per consentire la perforazione con gli appositi dispositivi per la somministrazione di farmaci, ma nel contempo garantire la perfetta tenuta durante l'infusione e con il minor distacco possibile e, conseguentemente, di rilascio di particelle all'interno della soluzione. Le chiusure per i contenitori multidose devono essere sufficientemente elastiche da garantire che il foro si chiuda dopo l'estrazione dell'ago;
- nel caso di manipolazione farmaci antiblastici (stabilità e sterilità del prodotto) è necessario che il flacone abbia il **DOPPIO PORT STERILE**;
- essere di facile eliminazione e di scarso impatto ambientale;
- essere completamente privi di lattice naturale in tutti i loro componenti;
- essere assolutamente esenti da PVC, fatta eccezione per i prodotti che risultino disponibili in commercio esclusivamente in contenitori primari in PVC.

Le **sacche** devono:

- essere in materiale plastico, rispondente alle caratteristiche descritte in FUI;
- essere impermeabili all'aria ed al vapore acqueo, resistenti alla trazione ed alla pressione;

- essere il più possibile trasparenti;
- consentire il completo svuotamento, senza insufflare aria;
- essere provvisti di foro di sospensione;
- possedere uno spazio libero per consentire l'eventuale aggiunta di farmaci ed avere scale di misurazione facilmente leggibili qualora la sacca sia capovolta, preferibilmente anche con l'indicazione del riferimento dei 50 ml, altrimenti almeno ogni 100 ml;
- dopo l'utilizzo di un dispositivo di travaso, devono poter essere utilizzati per l'infusione senza dare gocciolamenti;
- presentare pareti a bassa adesività rispetto ai farmaci aggiunti in soluzione;
- possedere un tappo in materiale elastomerico, protetto fino al momento dell'utilizzo da apposite ghiere che garantiscano l'ermeticità, sufficientemente elastico per consentire la perforazione con gli appositi dispositivi per la somministrazione di farmaci, ma nel contempo garantire la perfetta tenuta durante l'infusione. Le chiusure per i contenitori multidose devono essere sufficientemente elastiche da garantire che il foro si chiuda dopo l'estrazione dell'ago; essere protette preferibilmente da una busta in polietilene od altro materiale idoneo che presenti un dispositivo che faciliti l'apertura;

o in alternativa essere provviste di una bocchetta tubolare per l'erogazione del contenuto che permetta il facile collegamento con l'apparato tubolare di somministrazione e di una bocchetta tubolare per l'introduzione di eventuali farmaci.

I due punti d'ingresso devono essere lunghi circa 3 cm a partire dalla fine della parte rigida fino alla base della zona di puntura, ed essere, inoltre, rigidi e distanziati. Le bocchette devono essere chiuse ermeticamente con sistemi idonei, in modo da garantire la conservazione della sterilità del contenuto, e, durante l'uso, non devono dare gocciolamenti;

- essere di facile eliminazione e di scarso impatto ambientale;
- essere completamente prive di lattice naturale in tutti i loro componenti;
- essere assolutamente esenti da PVC, fatta eccezione per i prodotti che risultino disponibili in commercio esclusivamente in contenitori primari in PVC;

In particolare, le sacche da 5 litri di soluzione fisiologica e urologica con glicina devono avere le seguenti caratteristiche:

- doppio involucro;

- figura rettangolare;
- tubo di prolunga posizionato centralmente o lateralmente, con capsula di protezione dal raccordo di uscita dove inserire il perforatore del deflussore urologico.

Per le sacche ad uso oncologico i concorrenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante l' idoneità dei prodotti all'uso richiesto.

I flaconi di vetro devono:

- essere in vetro rispondente alle caratteristiche descritte in FUI;
- essere esclusivamente di tipo I (borosilicato) per le soluzioni con $\text{pH} \geq 7$;
- essere il più possibile trasparenti;
- consentire il completo svuotamento;
- possedere uno spazio libero per consentire l'eventuale aggiunta di farmaci ed avere scale di misurazione facilmente leggibili anche a flacone capovolto, preferibilmente anche con l'indicazione del riferimento dei 50 ml, altrimenti almeno ogni 100 ml;
- dopo l'utilizzo di un dispositivo di travaso, devono poter essere utilizzati per l'infusione senza dare gocciolamenti.
- possedere un tappo in materiale elastomerico, protetto fino al momento dell'utilizzo da apposite ghiere che garantiscano l'ermeticità, sufficientemente elastico per consentire la perforazione con gli appositi dispositivi per la somministrazione di farmaci, ma nel contempo garantire la perfetta tenuta durante l'infusione. Le chiusure per i contenitori multidose devono essere sufficientemente elastiche da garantire che il foro si chiuda dopo l'estrazione dell'ago
- quando richiesto, essere forniti completi di reggiflaconi morbidi nel rapporto di 1 reggiflacone ogni 25 flaconi consegnati. Tale impegno non sussiste se il flacone è dotato di un idoneo gancio per la sua sospensione ai tradizionali supporti che sostituisca adeguatamente il reggiflacone.

Le fiale devono:

- essere idonee a contenere preparazioni di tipo iniettabile secondo quanto riportato in F.U.I. XII ed.;
- essere preferibilmente in materiale plastico o, in alternativa, in vetro, dotate di una linea di frattura;

- prestabilita che renda possibile la rottura in corrispondenza del collo;
- riportare scritto su ogni fiala, in modo indelebile, la composizione quali-quantitativa, la ditta produttrice, il lotto e la data di scadenza (ben evidente);
- possedere il codice colore che identifica i diversi dosaggi;
- per i prodotti galenici industriali preconfezionati, la confezione di vendita non deve essere superiore a 20 unità posologiche, idonea per l'immagazzinamento per sovrapposizione;
- sulla scatola devono essere riportati, con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo di soluzione contenuta, la quantità, la data di scadenza, il lotto di preparazione, la ragione sociale della ditta ed il luogo dello stabilimento di preparazione.

In particolare, per le soluzioni elettrolitiche contenenti potassio è richiesto alla Ditta aggiudicataria l'adeguamento alle raccomandazioni ministeriali inerenti all'adozione di adeguati sistemi di evidenziazione ed identificazione del prodotto al fine di evitare scambi con altre fiale o flaconi.

Dovrà inoltre attenersi scrupolosamente a quanto previsto nella Determinazione AIFA dell'11 novembre 2005 "Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti medicinali per uso endovenoso contenenti alte concentrazioni di potassio" (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17.11.05).

2.2 Etichette

Le etichette, in carta, devono essere applicate in modo da evitarne il distacco, direttamente sui contenitori primari e riportare in modo chiaro e indelebile quanto segue:

1. la denominazione del prodotto;
2. la composizione quali-quantitativa del contenuto in g/l, mEq/l per gli elettroliti e mMol/l per i non elettroliti, mOsm/l, PH della soluzione;
3. Volume Finale
4. Valore di Kcal totali;
5. • valore di Kcal non proteiche;
6. • valore di grammi di azoto;
7. valore del rapporto calorie/azoto (qualora non contenuto in scheda tecnica, da indicare a parte con dichiarazione);
8. valore di osmolarità;

9. le indicazioni di uso;
10. la via di somministrazione;
11. le modalità di conservazione;
12. eventuali avvertenze;
13. la dicitura “sterile” o riferimento alla Farmacopea vigente;
14. il numero di lotto, la data di produzione e di scadenza;
15. il numero di A.I.C., quando previsto;
16. il nome e l’indirizzo del produttore;
17. quando possibile il codice a barre.

Per ragioni di sicurezza dei pazienti (raccomandazione 7 del Ministero della salute “per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologia” e raccomandazione n. 12 del 12 agosto 2021 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA), i prodotti dovranno avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità, limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

In caso di prodotti aggiudicati per i quali si rilevi che ragioni di confezionamento ed etichettatura rendano possibile lo scambio fra prodotti simili, in contrasto con la raccomandazione sopra citata, gli aggiudicatari devono impegnarsi ad attuare quanto necessario per ovviare a tale problematica nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 6 mesi

2.3 Confezionamento secondario

Le ditte dovranno descrivere lo schema di imballaggio di ogni prodotto. Dovranno essere descritte anche le caratteristiche merceologiche degli imballaggi primari e secondari. È preferibile la fornitura di prodotti confezionati in materiali riciclabili e che non diano luogo ad emissioni di sostanze inquinanti durante il loro smaltimento.

Per quanto riguarda i **flaconi in vetro o materiale plastico**, questi devono essere inseriti in scatole di cartone resistente, tale da consentire un immagazzinamento per sovrapposizione, con l’imboccatura rivolta verso il lato di apertura e preferibilmente in numero non superiore a:

- n. 25 flaconi per i volumi da 500 ml.
- n. 30 flaconi per i volumi da 250 ml.

- n. 50 flaconi per i volumi da 100 ml.
- n. 50 flaconi per i volumi da 50 ml.

Le **sacche** devono essere inserite in scatole di cartone resistente, con alveolare, tale da consentire un immagazzinamento per sovrapposizione e preferibilmente in numero non superiore a:

- n. 2 sacche per i volumi da 5000 ml.
- n. 4 sacche per i volumi da 3000 ml.
- n. 6 sacche per i volumi da 2000 ml.
- n. 10 sacche per i volumi da 1000 ml.
- n. 20 sacche per i volumi da 500 ml.
- n. 30 sacche per i volumi da 250 ml.
- n. 50 sacche per i volumi da 100 ml.
- n. 100 sacche per i volumi da 50 ml.

Sulle **scatole dei flaconi e sacche** devono essere riportati con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo di soluzione contenuta, la quantità, la data di scadenza, il lotto di preparazione, la ragione sociale della ditta ed il luogo dello stabilimento di produzione.

Per i dispositivi medici dovrà essere indicata la relativa codifica **CND**.

3. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

Il Fornitore dovrà inviare all'Agenzia la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Agenzia.

4. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

4.1 Consegna

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione nelle richieste di consegna (previ accordi con i singoli richiedenti).

Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto.

In particolare, per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l'Azienda sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda sanitaria).

In casi eccezionali, quando l'urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale:

1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);
2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA).

Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore ai 2/3 (due terzi) della validità massima. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore, deve contattare l'Azienda sanitaria richiedente per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori fatto salvo l'impegno del fornitore ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco scaduti e/o non utilizzati con il relativo accredito della somma corrispondente.

Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici (DDT), a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate, secondo le modalità meglio specificate nello Schema di Convenzione.

Il documento di trasporto elettronico (DDT), a prova della consegna dei prodotti, oltre ai dati previsti dalla legge, dovrà obbligatoriamente indicare:

- numero dell'Ordine (tripletta identificativa NSO es: <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>);
- nome / descrizione articolo;
- codice articolo fornitore;
- quantità;
- numero lotto di produzione;
- data di scadenza del lotto di produzione;
- data e luogo di consegna previsti.

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare, salvo diverso accordo con l'Azienda sanitaria, le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 x 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a 150 centimetri;
- peso non superiore ai 750 chilogrammi;

- i bancali misti dovranno essere divisi con interfalda per lotto e articolo (a cambio di lotto/articolo necessaria interfalda o pallet distinto);
- nel caso di consegna di bancali misti (cioè contenenti colli riferiti a prodotti diversi, o a prodotti uguali ma di lotto diverso), l'etichetta prodotto sul collo mono articolo deve essere sempre disposta a vista verso l'esterno.

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di un'etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.

Se durante il periodo di fornitura, le quantità unitarie di prodotto presenti nei confezionamenti primari o secondari dovessero cambiare rispetto a quella dichiarata in fase di stipula del contratto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria e all'Agenzia.

Solo per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un "alert" per temperatura di conservazione. Nel DDT del fornitore dovrà essere indicato per quale referenza/e debba essere garantita la conservazione in frigorifero.

A richiesta dell'Azienda Sanitaria il fornitore deve essere in grado di documentare il mantenimento, durante la fase di trasporto, della catena del freddo.

Le consegne dei prodotti citotossici "EV" e farmaci stupefacenti devono essere fatte in contenitori separati dotati di sistemi di protezione da rotture.

I colli contenenti farmaci oncologici e farmaci stupefacenti dovranno essere appositamente contrassegnati e riconoscibili dall'esterno. Nel relativo DDT del fornitore dovrà essere indicato quali referenze siano farmaci oncologici e stupefacenti .

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

4.2 Indisponibilità temporanea dei prodotti

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda sanitaria richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In tal caso il Fornitore aggiudicatario deve indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

Le Aziende sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità e/o mancata consegna secondo i termini sopra indicati, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato come previsto nello Schema di Convenzione/Accordo quadro.

4.3 Controllo qualitativo e quantitativo

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dalle Aziende sanitarie contraenti. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute.

La scatola dovrà essere a "perdere"; sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere apposta un'etichetta o stampa recante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, il nome e l'indirizzo dell'officina di produzione, data e numero di lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

I farmaci/dispositivi, forniti allo stato sterile, devono essere progettati, fabbricati ed imballati in una confezione monouso in modo tale che essi siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e che mantengano tali qualità alle condizioni previste di immagazzinamento e di trasporto.

Pertanto, sul prodotto sterile monouso, dovrà essere indicato:

- il metodo di sterilizzazione;
- la dicitura sterile;
- monouso;
- la data di scadenza o di validità del prodotto.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini di farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

La firma all'atto del ricevimento della merce non costituisce accettazione definitiva della fornitura.

In caso di impossibilità a constatare nell'immediatezza la consistenza dei colli (ad es. numerosità colli/bancali, colli misti, plurireferenza, disordinati o danneggiati, materiale plurimandatario, incompletezza documentazione di accompagnamento), il ricevimento avverrà *“con riserva per impossibilità controllo immediato di consistenza colli causa consegna massiva”* che indica la mera corrispondenza della destinazione corretta.

Diversamente, il ricevimento avverrà *“con riserva per successivo controllo quantità/qualità colli”* che indica la mera corrispondenza della destinazione corretta e del numero dei colli inviati.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna verrà accertata dall'Azienda Sanitaria contraente in un secondo momento e comunque non oltre 30 giorni lavorativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

L' Azienda sanitaria si riserva comunque di effettuare controlli sul prodotto anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto.

4.4 Resi per merci non conformi

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste in questo Capitolato e in generale dalla documentazione di gara, ovvero qualora gli

imballaggi presentassero dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno immediatamente respinti dalle Aziende sanitarie.

Per i prodotti accettati con riserva che non risultassero conformi all'esito dei controlli, il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

4.5 Call Center

Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Aziende sanitarie potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

4.6 Servizio di Reportistica

Il Fornitore deve inviare all'Agenzia, entro 30 gg. dalla richiesta, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di *report specifici* anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione/Accordo quadro potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. Per il monitoraggio degli ordinativi potrà essere chiesto al Fornitore l'elaborazione di report con almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda sanitaria Contraente;

- valore delle Richieste di Approvvigionamento;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Approvvigionamento;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

5. VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL FORNITORE

Nel periodo di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere tempestivamente comunicati, sia all'Agenzia Intercent-ER, sia alle Aziende sanitarie contraenti.



APPALTO SPECIFICO

PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE Ed. 4

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE
Ed.4**

CIG _____

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, C.F. 91252510374 con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Sabrina Amerio (di seguito nominata, per brevità, anche "**Agenzia**");

E

Ragione sociale Fornitore _____, CF _____ sede legale e domicilio in _____, Via _____ n. _____ CAP _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ nella persona del _____ e legale rappresentante Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (PROV) il __/__/__, residente a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura, mediante appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Beni Farmaceutici", di cui al Bando UE G.U. del 08/03/2017;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

- g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
- i) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;_
- j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a. **Aziende sanitarie contraenti:** le Aziende sanitarie contraenti presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture richieste;
- b. **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c. **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d. **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Aziende sanitarie contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e. **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/20216 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 – Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura di soluzioni di nutrizione parenterale che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro _____,00 IVA esclusa, secondo il/i lotto/i e corrispettivi indicati:

LOTTO VOCE	AIC	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	UM OGGETTO INIZIATIVA	FABBISOGNO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	% DI SCONTO FISSATA PER LEGGE	ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (1) (2 dec.)	ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (2) (2 dec.)	ULTERIORE % DI SCONTO FISSATA DA AIFA (3) (2 dec.)	% di sconto offerta	Totale
TOTALE OFFERTA											

3. L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima/o.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Aziende sanitarie, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore
6. L’Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione.
7. Fermo restando quanto sopra, l’Agenzia potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall’art. 120 del Codice.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Aziende sanitarie contraenti utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi

non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa/o.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende sanitarie contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende sanitarie contraenti stesse, e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
3. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura / prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha durata fino al **30.09.2027**.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
4. Le Aziende sanitarie contraenti che aderiscono alla Convenzione effettuano Ordinativi di Fornitura validi dalla data di emissione fino al **30.09.2027** quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche richieste, all'offerta tecnica del Fornitore ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Durante il periodo di fornitura, qualora le quantità unitarie di prodotto presenti nei contenitori primari o secondari dovessero cambiare rispetto a quanto offerto, il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione a ciascuna Azienda sanitaria e all'Agenzia.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le medesime Aziende sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti.
12. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a. eseguire tutte le forniture oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b. garantire la continuità delle forniture prese in carico, coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d. erogare le forniture oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - e. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f. su richiesta scritta dell'Agenzia o delle singole Aziende sanitarie contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di

conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dal presente Atto.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all' art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende sanitarie, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende sanitarie.
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell'ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID _____.
5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://sater.regione.emilia-romagna.it/> previa registrazione.

Articolo 12 - Servizi connessi

Oltre alle forniture oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi accessori di cui al Capitolato Tecnico il cui costo è compreso nel corrispettivo.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. Sia l'Agenzia che le Aree Vaste non possono in nessun caso essere ritenute responsabili dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie contraenti.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

1. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
 - a) eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory, di comunicare il nuovo prezzo risultante all'Agenzia e alle singole Aziende sanitarie;
 - b) eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti. È fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory, di comunicare il nuovo prezzo risultante all'Agenzia e alle singole Aziende sanitarie;
 - c) il prezzo dei prodotti di classe C rimarrà fisso per l'intera durata della fornitura, per tali prodotti solo le variazioni in diminuzione del prezzo al pubblico saranno recepite e, considerata l'invariabilità dello sconto offerto in gara, il nuovo prezzo da applicare al contratto verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta sul nuovo prezzo al pubblico. Le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dal Fornitore aggiudicatario all'Agenzia e alle singole Aziende sanitarie.
2. La perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, comporta l'obbligo del fornitore di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il prodotto in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
3. In caso di rifiuto da parte del Fornitore ad applicare la condizione sopra prevista, le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, per la parte relativa al/i prodotto/i in questione, tramite posta elettronica certificato o lettera raccomandata a/r senza che nulla possa essere vantato od eccepito.

4. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, la Convenzione e gli Ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale è risultato regolato come sopra esposto, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, il tempo strettamente necessario per l'espletamento della relativa procedura di gara e dovranno ritenersi risolti contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.
5. La Convenzione e gli Ordinativi di fornitura, per la parte relativa al/i prodotto/i in questione, dovranno ritenersi risolti contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 15 – Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi

1. Durante il periodo di validità della Convenzione, data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, potranno essere richiesti all'aggiudicatario per ciascun lotto, nella misura massima del 10% dell'importo complessivo del lotto in Convenzione, ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo, messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della Convenzione, e aventi le medesime caratteristiche di esclusività. Pertanto, le Aziende sanitarie potranno chiedere all'aggiudicatario del lotto nella misura massima del 10% del proprio ordinativo di fornitura ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo, eventualmente messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della Convenzione.
2. Per i prodotti in questione dovrà essere applicata, sul prezzo massimo di cessione al SSN, la medesima percentuale di sconto offerta in gara per il lotto di riferimento. Se in Convenzione sono presenti percentuali di sconto diverse a seconda dei diversi prodotti del lotto, si applicherà la percentuale di sconto più favorevole per le Aziende sanitarie contraenti.

Articolo 16 – Fatturazione e Pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende sanitarie contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alle Richieste di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende sanitarie contraenti, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia e le Aree Vaste potranno essere considerate responsabili per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
4. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Azienda sanitaria contraente.

5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto intestato al Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Aziende sanitarie e/o dall'Agenzia.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda sanitaria contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
5. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il

subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Agenzia e della Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 18 -Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 - Casi di inadempimento e Penali

1. L'Agenzia e le Aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili Azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Agenzia e le Aziende sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque

complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Aziende sanitarie contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

- nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti in Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti, (5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti), potrà essere applicata dalle Aziende sanitarie contraenti una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per le Aziende sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni;
- un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabili all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per le Aziende sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni;
- un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabili all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per le Aziende sanitarie di risolvere l'Ordinativo di Fornitura e l'Agenzia di risolvere la Convenzione. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni prodotti della Convenzione: in tal caso l'Agenzia e/o le Aziende sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura;
- fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda

sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa;

- qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel capitolato tecnico - 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di non accettazione -, al trascorrere dal 20° giorno, l'Azienda sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta;
 - nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi (30 giorni dalla richiesta da parte dell'Agenzia) previsti per l'invio della reportistica l'Agenzia applicherà una penale pari a €. 20,00 (venti/00) al giorno per ogni giorno di ritardo;
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende sanitarie e/o dall'Agenzia stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione;
 5. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende sanitarie contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
 7. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 117 del Codice (al netto degli oneri fiscali).

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Aziende sanitarie contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende sanitarie contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende sanitarie contraenti /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende sanitarie contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda sanitaria contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda sanitaria contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f. mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - g. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a. nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Aziende sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi.
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e. mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - f. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

- j. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende sanitarie contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Aziende sanitarie contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende sanitarie contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 23 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Aziende sanitarie contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla

- presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura / della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera inviata via posta elettronica certificata o raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
5. L'Azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25 - Subappalto

1. Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al _____, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
 4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende sanitarie contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

5. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia e/o delle Aziende sanitarie contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Aziende sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
8. Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda sanitaria contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Aziende sanitarie contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

~~11.~~ Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
3. Le Aziende sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nel Sig./nella Sig.ra _____ il/la Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico cell. _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____ posta elettronica certificata _____.

Articolo 29 - Aggiornamento tecnologico

1. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.
2. Il fornitore dovrà inviare all'Agenzia la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Agenzia.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 31 - Collegio Consultivo Tecnico

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti all'esecuzione degli ordinativi di fornitura di importo superiore ad un 1 milione, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice.
2. Qualora la controversia riguardi l'esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso Ordinativo sia superiore a 1 milione di euro.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici e il Fornitore, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

2. In attuazione delle attività previste in Convenzione il Fornitore effettua trattamenti di dati personali di titolarità delle Amministrazioni Contraenti che aderiscono alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
3. In virtù di tale trattamento, gli oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile sono disciplinate dall'Amministrazione Contraente e dal Fornitore nell'Accordo allegato alla presente Convenzione (all. A).
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo, di cui al punto che precede, il Fornitore è, pertanto, nominato Responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento.
5. L'accordo si intende perfezionato con l'emissione degli Ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione Contraente (Soggetto Aderente).
6. Il Soggetto Aderente si riserva il diritto di integrare l'Accordo citato con le specificità correlate alle attività richieste con l'Ordinativo di Fornitura.
7. L'Amministrazione Contraente e il Fornitore riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non fanno insorgere in capo al Fornitore un diritto al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie contraenti per legge.

Schema riepilogativo calcolo imposta di bollo	
Importo massimo spendibile della Convenzione	€
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€
Valore imposta di bollo	€

Articolo 34 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione/Contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 D.lgs. n.36/2023 il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Le Amministrazioni Contraenti possono nominare da uno a tre componenti incaricati che, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, possono effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio/delle attività, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni-Contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 35 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, l'Agenzia interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Articolo 36 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

***AGENZIA**

***IL FORNITORE**

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

**Clausole Vessatorie alla CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER
NUTRIZIONE PARENTERALE**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, C.F. 91252510374 con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Sabrina Amerio (di seguito nominata, per brevità, anche "**Agenzia**");

E

Ragione sociale Fornitore _____, CF _____ sede legale e domicilio in _____, Via _____ n. _____ CAP _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ nella persona del _____ e legale rappresentante

Appalto specifico per la fornitura di soluzioni per nutrizione parenterale ed. 4

Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (PROV) il __/__/__, residente a _____ in Via _____ n.____, C.F. _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Casi di inadempimento e Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 36 (Clausola finale).

- **IL FORNITORE**

- Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE
PARENTERALE Ed. 4**

ALLEGATO 4a

ACCORDO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ACCORDO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il presente accordo tra Azienda sanitaria (d'ora in poi Soggetto Aderente) e il Fornitore previsto dall'articolo in Convenzione rubricato "Disciplina degli adempimenti di cui alla normativa in materia di trattamento di dati personali" costituisce allegato parte integrante della stessa.

Premesse

- (A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.
- (B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- (D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- (F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.
- (G) Il presente accordo si intende perfezionato a seguito della sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura da parte del Punto Ordinante (Soggetto Aderente).

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

Il trattamento di dati personali disciplinato dal presente Accordo è specificatamente correlato alle attività realizzate dal Fornitore in attuazione dell'Ordinativo di Fornitura di cui alla Convenzione indicata in premessa.

In virtù di tale trattamento, il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Titolare del trattamento

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto del Titolare del trattamento garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare del trattamento;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Titolare del trattamento e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Titolare del trattamento, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare del trattamento se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare del trattamento si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare del trattamento dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare del trattamento dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dal Titolare del trattamento e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare del trattamento e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in materia.

2.2.5 nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Titolare del trattamento cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa

applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

- 2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
- 2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Titolare del trattamento intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce, ove applicabile, la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento si impegna a fornire al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione su sistemi gestiti direttamente dal Titolare del trattamento, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletano, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati.

3.4 Il Responsabile del trattamento si impegna a conservare, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dal Titolare del trattamento, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate quali amministratori di sistema, dando attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti

prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare, ove applicabile, misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017¹.

3.7 Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali, in aderenza alle policy che il Titolare del trattamento metterà a disposizione a seguito dell'Ordinativo di Fornitura.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dal Titolare del trattamento sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso si impegna ad assicurare massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Titolare del trattamento per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire al Titolare del trattamento, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita e su indicazione del Titolare del trattamento, esclusivamente quei dati personali

¹ http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dal Titolare del trattamento, ove specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto del Titolare del trattamento.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento può designare, nell'ambito delle attività di cui all'ordinativo di Fornitura emesso nell'ambito della Convenzione in premessa, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

7.2 Il Titolare del trattamento può concedere, a seguito dell'Ordinativo di Fornitura, al Fornitore una generale autorizzazione alla nomina di uno o più "sub-Responsabili" previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

7.3 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile

7.4 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

7.5 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.6 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.7 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, tra cui:

- a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- d) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- c) Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- d) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole, fatto salvo un termine perentorio definito dallo stesso Titolare del trattamento;
- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato 1

GLOSSARIO

“**Garante per la protezione dei dati personali**”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali** ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“**GDPR**” o “**Regolamento**”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“**Normativa Applicabile**”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“**Reclamo**”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“**Titolare del Trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“**Trattamento**”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“**Responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“**Soggetto Aderente**”: Ente/Azienda che aderisce alla Convenzione a mezzo dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Responsabile del trattamento

(Firmato digitalmente)



**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA
DI SOLUZIONI PER NUTRIZIONE PARENTERALE Ed. 4**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione del
contrassegno telematico*

Cognome	Nome
Tel.	Fax
IN QUALITÀ DI	
<input type="checkbox"/> Persona fisica	<input type="checkbox"/> Procuratore speciale
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica	
DICHIARA	
<input type="checkbox"/> che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.	
A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____	
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che l'Agenzia Intercent-ER potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.	

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

- 1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul SATER, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO
1	0		MISCELA BINARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI
1	1		
2	0		MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTROLITI
2	1		
3	0		MISCELA BINARIA CENTRALE CON ELETTROLITI
3	1		
4	0		MISCELA BINARIA PERIFERICA
4	1		
5	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA
5	1		
5	2		
5	3		
6	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA
6	1		
6	2		
6	3		
7	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA
7	1		
7	2		
7	3		
7	4		
8	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA
8	1		
8	2		
8	3		
8	4		
9	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA
9	1		
9	2		
9	3		
10	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE
10	1		
10	2		
10	3		
11	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE
11	1		
11	2		
11	3		
12	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE
12	1		
12	2		
12	3		
12	4		
13	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE
13	1		
13	2		
13	3		
14	0		MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE
14	1		
14	2		
14	3		

15	0	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE
15	1	
15	2	
15	3	
16	0	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE
16	1	
16	2	
16	3	
16	4	
16	5	
17	0	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI - AQ
17	1	
17	2	
17	3	
18	0	MISCELA TERNARIA CENTRALE SENZA ELETTROLITI CON OLIO DI OLIVA
18	1	
18	2	
19	0	MISCELA TERNARIA CENTRALE CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE
19	1	
19	2	
19	3	
20	0	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE (CON OLIO DI OLIVA)
20	1	
21	0	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE - AQ
21	1	
21	2	
21	3	
22	0	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI CON OLIO DI PESCE - AQ
22	1	
22	2	
22	3	
23	0	MISCELA TERNARIA PERIFERICA CON ELETTROLITI SENZA OLIO DI PESCE
23	1	
23	2	
23	3	
23	4	
24	0	MISCELA TERNARIA CON ELETTROLITI E CON OLIO DI SOIA E OLIO DI OLIVA
24	1	
24	2	
24	3	
25	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI IN ASSOCIAZIONE
25	1	
26	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI
26	1	
27	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI

27	1	
28	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI
28	1	
28	2	
29	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI
29	1	
30	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI
30	1	
30	2	
31	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI
31	1	
31	2	
32	0	SOLUZIONE DI AMINOACIDI
32	1	
33	0	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3
33	1	
34	0	EMULSIONE LIPIDICA A 4 OLI CON OMEGA 3
34	1	
34	2	
35	0	EMULSIONI LIPIDICA OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO
35	1	
35	2	
35	3	
36	0	EMULSIONE A BASE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 /ALFA TOCOFEROLO/GLICEROLO/FOSFATIDE PURIFICATO DI UOVO
36	1	
37	0	EMULSIONE LIPIDICA A BASE DI OLIO DI OLIVA PURIFICATO/OLIO DI SOIA PURIFICATO
37	1	
38	0	EMULSIONE LIPIDICA MCT TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA
38	1	
38	2	
39	0	EMULSIONE A PIU' OLI CON OMEGA-3 TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3
39	1	
40	0	GLUCOSIO
40	1	
41	0	SOLUZIONE POLIELETTROLITICA CON ACETATO E MALATO SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/CALCIO CLORURO DIIDRATO/SODIO ACETATO TRIIDRATO/ACIDO MALICO
41	1	
42	0	POTASSIO ASPARTATO
42	1	
42	2	
43	0	SOLUZIONE DI ALANINA GLUTAMINA
43	1	

CODICE REGIONALE
BF0005151
BF0005152
BF0005153
BF0005154
BF0008148
BF0008149
BF0008150
BF0008151
BF0008152
BF0008153
BF0008154
BF0008155
BF0008156
BF0008157
BF0008158
BF0008159
BF0008160
BF0008161
BF0008162
BF0008163
BF0008164
BF0008165
BF0008166
BF0008167
BF0008168
BF0008169
BF0008170
BF0008171
BF0008172
BF0008173
BF0008174
BF0008175
BF0008176
BF0008177
BF0008178
BF0008179
BF0008180

BF0008181
BF0008182
BF0008183
BF0008184
BF0008185
BF0008186
BF0008187
BF0008188
BF0008189
BF0008190
BF0008191
BF0008192
BF0008193
BF0008194
BF0008195
BF0008196
BF0008197
BF0008198
BF0008199
BF0008200
BF0008201
BF0008202
BF0008203
BF0008204
BF0008205
BF0008206
BF0008207
BF0008208
BF0008209
BF0008210
BF0008211
BF0008212

BF0008213
BF0008214
BF0008215
BF0008216
BF0008217
BF0008218
BF0008219
BF0008220
BF0008237
BF0008221
BF0008222
BF0008223
BF0008224
BF0008225
BF0008226
BF0008227
BF0008228
BF0008229
BF0008230
BF0008231
BF0008232
BF0008233
BF0008234
BF0008235
BF0008236

DESCRIZIONE CODICE REGIONALE

B05BA10 - ASSOCIAZIONI-AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ENDOVENOSA SOLUZIONE PER INFUSIONE 2000 ml

B05BA10 - ASSOCIAZIONI-AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI ENDOVENOSA SOLUZIONE PER INFUSIONE

B05BA10 - ASSOCIAZIONI-AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI ENDOVENOSA SOLUZIONE PER INFUSIONE

B05BA10 - ASSOCIAZIONI-AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSIO)/ELETTROLITI ENDOVENOSA SOLUZIONE PER INFUSIONE

AIC 039941149 OLIMEL N7E

AIC 039941152 OLIMEL N7E

AIC 039941164 OLIMEL N7E

AIC 039941087 OLIMEL N9E

AIC 039941099 OLIMEL N9E

AIC 039941101 OLIMEL N9E

AIC 039941392 OLIMEL N12E

AIC 039941404 OLIMEL N12E

AIC 039941416 OLIMEL N12E

AIC 039941428 OLIMEL N12E

AIC 039941430 OLIMEL N12

AIC 039941442 OLIMEL N12

AIC 039941455 OLIMEL N12

AIC 039941467 OLIMEL N12

AIC 039941125 OLIMEL N5E

AIC 039941113 OLIMEL N5E

AIC 039941137 OLIMEL N5E

AIC 043568017 LIPOFLEX

AIC 043568029 LIPOFLEX AA38/G120

AIC 043568031 LIPOFLEX*AA 38/G120

AIC 043568070 LIPOFLEX AA56/G144

AIC 043568082 LIPOFLEX AA56/G144

AIC 043568094 LIPOFLEX AA56/G144

AIC 034382073 KABIVEN

AIC 034382085 KABIVEN

AIC 034382061 KABIVEN

AIC 034382059 KABIVEN

AIC 047470048 FINOMEL

AIC 047470051 FINOMEL

AIC 047470063 FINOMEL

AIC 043915014 OMEGAFLEX AA38/G120/L40

AIC 043915026 OMEGAFLEX AA38/G120/L40

AIC 043915038 OMEGAFLEXAA38/G120/L40

AIC 043916016 OMEGAPRO AA56/G144/L40
AIC 043916028 OMEGAPRO*AA56/G144/L40
AIC 043916030 OMEGAPRO*AA56/G144/L40
AIC 040716348 SMOFKABIVEN
AIC 040716045 SMOFKABIVEN
AIC 040716084 SMOFKABIVEN
AIC 040716122 SMOFKABIVEN
AIC 040716161 SMOFKABIVEN
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/AZOTO/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) M SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA ENDOVENOSA EMULSIONE PER INFUSIONE 985 ML oppure 625 ML
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/AZOTO/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) M SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA ENDOVENOSA EMULSIONE PER INFUSIONE 1477 ML oppure 1250 ML
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/AZOTO/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) M SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA ENDOVENOSA EMULSIONE PER INFUSIONE 1970 ML oppure 1875 ML
AIC 039941051 OLIMEL N9
AIC 039941075 OLIMEL N9
AIC 040716401 SMOFKABIVEN*AA6,5%
AIC 040716425 SMOFKABIVEN*AA6,5%
AIC 040716449 SMOFKABIVEN*AA6,5%
AIC 039941012 Olimel Periferico N4E
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/ELOTTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MINERALI/OLIO DI SOIA oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/T INFUSIONE 1500 ML oppure 1440 ML oppure 1250 ML
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/ELOTTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MINERALI/OLIO DI SOIA oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/T INFUSIONE 2000 ML oppure 1920 ML oppure 1875 ML
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/ELOTTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MINERALI/OLIO DI SOIA oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/T INFUSIONE 2500 ML oppure 2400 ML
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MEDIA/OLIO DI SOIA/ACIDI GRASSI OMEGA_x0002_3/POLIAMINOACIDI/ELETTROLITI ENDOVENOSA EMULSIONE PER INF
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MEDIA/OLIO DI SOIA/ACIDI GRASSI OMEGA_x0002_3/POLIAMINOACIDI/ELETTROLITI ENDOVENOSA EMULSIONE PER INF
B05BA10 - ASSOCIAZIONI AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI oppure GLUCOSIO (DESTROSIO) MEDIA/OLIO DI SOIA/ACIDI GRASSI OMEGA_x0002_3/POLIAMINOACIDI/ELETTROLITI ENDOVENOSA EMULSIONE PER INF
AIC 041473149 PERISMOFVEN
AIC 041473164 PERISMOFVEN
AIC 041473188 PERISMOFVEN
AIC 041473202 PERISMOFVEN
AIC 040774073 NUMETA*INF 10SACCHE 300ML G13E
AIC 040774022 NUMETA*INF 6SACCHE 500ML G16E
AIC 040774034 NUMETA*INF 6SACCHE 1000ML G19E
AIC 022748103 FREAMINE III 8,5% 500ML 10FV BAX
AIC 029169075 SINTAMIN*EV 20FL 500ML

AIC 029169087 SINTAMIN*EV 2SACCHE 5000ML
AIC 034562090 AMINOVEN*10FL 500ML 15%
AIC 034562102 AMINOVEN 15% 6 flaconi da 1000 ml
AIC 029165065 SIFRAMIN 10FL 500ML 40MG/ML
AIC 029189040 TPH EV 25FL 100ML
AIC 029189065 TPH*EV 20FL 500ML
AIC 026905099 PRIMENE*20FL 100ML 10%
AIC 026905101 PRIMENE 10% 10 flaconi da 250 ml
AIC 020580193 ISOPURAMIN 3% 250ML 30FV BAX
AIC 037135213 SMOFLIPID*6SAC 1000ML 200MG/ML
AIC 037135062 SMOFLIPID*10FL 500ML 200MG/ML
AIC 037135050 SMOFLIPID 200 mg/ml -emulsione per infusione-flacone vetro 250 ml
AIC 024385344 INTRALIPID*12SAC 500ML 10G/100
AIC 024385419 INTRALIPID*12SACC 500ML20G/100
AIC 024385458 INTRALIPID*10SAC 250ML 30G/100
AIC 034307025 OMEGAVEN*EMULS EV 10FL 100ML
AIC 033443084 CLINOLEIC*10SACCHE 500ML 20%
AIC 027485174 LIPOFUNDIN MCT*10FL 100ML 10%+
AIC 027485198 LIPOFUNDIN MCT*10FL 500ML 10%+
AIC 036735013 LIPIDEM*10FL 100ML 200MG/ML
AIC 030793362 GLUCOSIO 70% 500ML PER INFUSIONE - 030793362
AIC 036880108 STEROFUNDIN*EV 10FL 500ML
AIC 036938037 POTASSIO ASPARTATO 3MEQ/ML 100ML
AIC 036938049 POTASSIO ASPARTATO 3MEQ/ML 250ML
AIC 032188056 DIPEPTIVEN*IV 10FL 100ML

B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA01 - AMINOACIDI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA02 - EMULSIONI DI GRASSI
B05BA03 - CARBOIDRATI
B05BB01 - ELETTROLITI
B05XA - SOLUZIONI ELETTROLITICHE
B05XA - SOLUZIONI ELETTROLITICHE
B05XB02 - ALANILGLUTAMINA

GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA/SODIO IDROSSIDO
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA/SODIO IDROSSIDO
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/POLIAMINOACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA/SODIO IDROSSIDO
AMINOACIDI/AZOTO/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
ALTRI
ALTRI
ALTRI
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
AMINOACIDI/AZOTO/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
AMINOACIDI/AZOTO/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
AMINOACIDI/AZOTO/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
ALTRI
AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSIO) ANIDRO/LIPIDI
POLIAMINOACIDI/SODIO ACETATO/MAGNESIO ACETATO/SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/ACIDO FOSFORICO/POTASSIO METABISOLFITO
AMINOACIDI

AMINOACIDI
AMINOACIDI
AMINOACIDI
AMINOACIDI
AMINOACIDI
AMINOACIDI
AMINOACIDI
AMINOACIDI
AMINOACIDI
OLIO DI OLIVA/OLIO DI PESCE ARRICCHITO IN ACIDI OMEGA 3/OLIO DI SEMI DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA
OLIO DI OLIVA/OLIO DI PESCE ARRICCHITO IN ACIDI OMEGA 3/OLIO DI SEMI DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA
OLIO DI OLIVA/OLIO DI PESCE ARRICCHITO IN ACIDI OMEGA 3/OLIO DI SEMI DI SOIA/TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA
OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO
OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO
OLIO DI SOIA/LECITINA D'UOVO
ACIDI GRASSI OMEGA 3/ALFA TOCOFEROLO/GLICEROLO/FOSFATIDE PURIFICATO DI UOVO
OLIO DI OLIVA PURIFICATO/OLIO DI SOIA PURIFICATO
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA
TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3
GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO
SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO ESAIDRATO/CALCIO CLORURO DIIDRATO/SODIO ACETATO TRIIDRATO/ACIDO MALICO
POTASSIO ASPARTATO
POTASSIO ASPARTATO
ALANIL GLUTAMMINA

VIA DI SOMMINISTRAZIONE	Forma Farmaceutica	Dosaggio
ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	2000 ml
ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	2000 ml
ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	2000 ml
ENDOVENOSA	SOLUZIONE PER INFUSIONE	2000 ml
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	650 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	650 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1875 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	625 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1875 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1026 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1540 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2053 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2566 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1085 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1435 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1820 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1875 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2500 ML

ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	625 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1250 ml
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1875 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	493 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	986 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1477 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1970 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2463 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	986 ML oppure 625 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1477 ML oppure 1250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1970 ML oppure 1875 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1012 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1518 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2025 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1500 ML oppure 1440 ML oppure 1250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2000 ML oppure 1920 ML oppure 1875 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2500 ML oppure 2400 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1085 ML oppure 1206 ML oppure 1250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1450 ML oppure 1448 ML oppure 1875 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2020 ML oppure 1904 ML oppure 2500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	850 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1400 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1950 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	2500 ml
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	300 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	500 ML 8,5%
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	500 ML

ENDOVENOSA	SOLUZIONE	5000 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	500 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	1000 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	500 ML 40 MG/ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	100 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	500 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	100 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	250 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	250 ML 3%
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	200MG/ML 1000 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	200MG/ML 500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	200MG/ML 250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	250 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	100 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	100 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	500 ML
ENDOVENOSA	EMULSIONE PER INFUSIONE	100 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	500 ML - 700 G
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	500 ML
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	100 ML - 51,33 G
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	250 ML - 128,325 G
ENDOVENOSA	SOLUZIONE	100 ML

ALTRE CARATTERISTICHE
Apporto di azoto compreso tra 11 e 12 g
Apporto di azoto compreso tra 13 e 16 g
Kcal totali 1140; rapporto Kcal NP/N(g)137 e apporto di azoto pari a 7; Osmolarità 1361 mosm/L
Kcal totali 1710; rapporto Kcal NP/N(g)137;apporto di azoto pari a 10,5; Osmolarità 1361 mosm/L
Kcal totali 2270; rapporto Kcal NP/N 137;apporto di azoto pari a 14; Osmolarità 1361 mosm/L
Kcal totali 1070; rapporto Kcal NP/N (g) 93; apporto di azoto pari a 9; Osmolarità 1310 mosm/L
Kcal totali 1600; rapporto Kcal NP/N (g) 93; apporto di azoto pari a 13,5; Osmolarità 1310 mosm/L
Kcal totali 2140; rapporto Kcal NP/N 93;apporto di azoto pari a 18; Osmolarità 1310 mosm/L
Kcal totali 620; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 7,8; Osmolarità 1270 mosm/L
Kcal totali 950; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 12; Osmolarità 1270 mosm/L
Kcal totali 1420; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 18; Osmolarità 1270 mosm/L
Kcal totali 1900; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 24; Osmolarità 1270 mosm/L
Kcal totali 620; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 7,8; Osmolarità 1130 mosm/L
Kcal totali 950; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 12; Osmolarità 1130 mosm/L
Kcal totali 1420; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 18; Osmolarità 1130 mosm/L
Kcal totali 1900; rapporto Kcal NP/N (g) 53; apporto di azoto pari a 24; Osmolarità 1130 mosm/L
Kcal totali 1980; rapporto Kcal NP/N (g) 165; apporto di azoto pari a 10,4; Osmolarità 1120 mosm/L
Kcal totali 1490; rapporto Kcal NP/N (g) 165; apporto di azoto pari a 7,8; Osmolarità 1120 mosm/L
Kcal totali 2480; rapporto Kcal NP/N (g) 165; apporto di azoto pari a 13; Osmolarità 1120 mosm/L
Kcal totali 1265; rapporto Kcal NP/N (g) 158; apporto di azoto pari a 6,8; osmolarità 1215 mosm/L
Kcal totali 1900; rapporto Kcal NP/N (g) 158; apporto di azoto pari a 10,2; osmolarità 1215 mosm/L
Kcal totali 2530; rapporto Kcal NP/N (g) 158; apporto di azoto pari a 13,6; osmolarità 1215 mosm/L
Kcal totali 740; rapporto Kcal NP/N (g) 120; apporto di azoto pari a 5; osmolarità 1545 mosm/L
Kcal totali 1475; rapporto Kcal NP/N (g) 120; apporto di azoto pari a 10; osmolarità 1545 mosm/L
Kcal totali 2215; rapporto Kcal NP/N (g) 120; apporto di azoto pari a 15; osmolarità 1545 mosm/L
Kcal totali 900; rapporto Kcal NP/N(g)148 e apporto di azoto pari a 5,4; osmolarità 1060 mosm/L
Kcal totali 1400; rapporto Kcal NP/N(g)148 e apporto di azoto pari a 8,1; osmolarità 1060 mosm/L
Kcal totali 1900; rapporto Kcal NP/N(g)148 e apporto di azoto pari a 10,8; osmolarità 1060 mosm/L
Kcal totali 2300; rapporto Kcal NP/N(g)148 e apporto di azoto pari a 13,5; osmolarità 1060 mosm/L
Kcal totali 1184; rapporto Kcal NP/N (g) 106; apporto di azoto pari a 9,1; Osmolarità 1440 mosm/L
Kcal totali 1567; rapporto Kcal NP/N (g) 106; apporto di azoto pari a 12; Osmolarità 1440 mosm/L
Kcal totali 1988; rapporto Kcal NP/N (g) 106; apporto di azoto pari a 15,3; Osmolarità 1440 mosm/L
Kcal totali 1900; rapporto Kcal NP/N (g) 158; apporto di azoto pari a 10,2; osmolarità 1215 mosm/L
Kcal totali 1265; rapporto Kcal NP/N (g) 158; apporto di azoto pari a 6,8; osmolarità 1215 mosm/L
Kcal totali 2530; rapporto Kcal NP/N (g) 158; apporto di azoto pari a 13,6; osmolarità 1215 mosm/L

concentrazione 10 %
concentrazione 15%
concentrazione 15%
concentrazione 4%
concentrazione 6%
concentrazione 6%
concentrazione 10 %
concentrazione 10 %
concentrazione 10%
concentrazione 20%
concentrazione 30%
concentrazione 20%
concentrazione 20%
concentrazione 20%
concentrazione 20%
acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml. Concentrazione al 70%
3 MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 30 FLACONCINI DA 100 ML
3 MEQ/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONCINI DA 250 ML
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

NOTE AGENZIA	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'
	SACCA	6.822,000
	SACCA	1.200,000
	SACCA	9.855,000
	SACCA	48.735,000
	SACCA	25.314,000
	SACCA	30.726,000
	SACCA	24.756,000
	SACCA	4.314,000
	SACCA	1.692,000
	SACCA	9.408,000
	SACCA	1.170,000
	SACCA	1.872,000
	SACCA	1.824,000
	SACCA	1.272,000
	SACCA	1.080,000
	SACCA	1.434,000
	SACCA	1.164,000
	SACCA	972,000
	SACCA	3.552,000
	SACCA	1.176,000
	SACCA	705,000
	SACCA	17.475,000
	SACCA	10.365,000
	SACCA	855,000
	SACCA	1.395,000
	SACCA	2.115,000
	SACCA	1.185,000
	SACCA	10.236,000
	SACCA	13.068,000
	SACCA	5.544,000
	SACCA	894,000
	SACCA	65.340,000
	SACCA	11.280,000
	SACCA	6.804,000
	SACCA	6.900,000
	SACCA	48.075,000
	SACCA	2.985,000

	SACCA	21.465,000
	SACCA	3.795,000
	SACCA	3.750,000
	SACCA	6.402,000
	SACCA	29.208,000
	SACCA	140.994,000
	SACCA	32.352,000
	SACCA	1.035,000
ELETTROLITI RIF. AIC		
043568106 SENZA ELETTROLITI RIF. AIC	SACCA	3.933,000
043568118 SENZA ELETTROLITI RIF. AIC	SACCA	12.654,000
043568120	SACCA	2.634,000
	SACCA	2.730,000
	SACCA	4.392,000
	SACCA	12.300,000
	SACCA	8.274,000
	SACCA	4.380,000
	SACCA	37.464,000
039941024 oppure PERIVEN RIF. AIC 035508062 oppure LIPOFLEX RIF. AIC 043568043	SACCA	327.882,000
039941036 oppure PERIVEN RIF. AIC 035508050 oppure LIPOFLEX RIF. AIC 043568056	SACCA	117.675,000
039941048 oppure PERIVEN RIF. AIC 035508047 oppure LIPOFLEX RIF. AIC 043568068	SACCA	18.747,000
041473048 oppure NUTRIPLUS OMEGA RIF. AIC 040416048	SACCA	19.926,000
041473113 oppure NUTRIPLUS OMEGA RIF. AIC 040416051	SACCA	52.068,000
041473087 oppure NUTRIPLUS OMEGA RIF. AIC 040416063	SACCA	12.750,000
	SACCA	17.235,000
	SACCA	27.876,000
	SACCA	10.644,000
	SACCA	4.869,000
MISCELA INDICATA NEI NEONATI E NEFARMACI AL DI SOTTO DEI 2 ANNI	SACCA	3.810,000
ADOLESCENTI FINTA'	SACCA	5.820,000
COMPRESA TRA 16-18 ANNI	SACCA	4.692,000
	FLACONE	37.200,000
	FLACONE	11.940,000

	SACCA	3.090,000
	FLACONE	6.450,000
	FLACONE	10.086,000
	FLACONE	63.510,000
per uso pediatrico	FLACONE	8.700,000
per uso pediatrico	FLACONE	10.020,000
per uso pediatrico	FLACONE	3.000,000
per uso pediatrico	FLACONE	11.160,000
	FLACONE	22.650,000
	SACCA	9.810,000
FLACONE IN VETRO	FLACONE	13.200,000
FLACONE IN VETRO	FLACONE	5.280,000
	SACCA	26.454,000
	SACCA	4.260,000
	SACCA	1.770,000
	FLACONE	6.390,000
	SACCA	1.740,000
	FLACONE	3.810,000
	FLACONE	6.570,000
	FLACONE	1.170,000
FLACONE IN VETRO	FLACONE	8.640,000
FLACONE IN PLASTICA	FLACONE	210.930,000
FLACONE IN VETRO TIPO 1	FLACONE	4.380,000
FLACONE IN VETRO TIPO 1	FLACONE	3.120,000
FLACONE IN VETRO	FLACONE	3.960,000

VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)
122.796,00		24.559,20
15.600,00		3.120,00
136.393,20		27.278,64
731.025,00		146.205,00
1.335.816,06		267.163,21
327.246,00		65.449,20
116.670,00		23.334,00
111.421,92		22.284,38
83.410,50		16.682,10
557.190,00		111.438,00
95.991,00		19.198,20
459.327,00		91.865,40
1.323.598,20		264.719,64
1.222.200,00		244.440,00

509.340,00		101.868,00
4.016.661,00		803.332,20
365.235,00		73.047,00
126.582,00		25.316,40
463.506,00		92.701,20
468.300,00		93.660,00
7.365.605,40		1.473.121,08
1.389.867,77		277.973,55
925.446,90		185.089,38
684.405,00		136.881,00
130.200,00		26.040,00
27.700,80		5.540,16
129.780,00		25.956,00

159.732,00		31.946,40
127.020,00		25.404,00
104.280,00		20.856,00
99.120,00		19.824,00
28.312,50		5.662,50
164.023,20		32.804,64
129.360,00		25.872,00
201.525,00		40.305,00
121.410,00		24.282,00
36.540,00		7.308,00
48.708,00		9.741,60
4.656,60		931,32
17.280,00		3.456,00
255.225,30		51.045,06
94.980,00		18.996,00
162.756,00		32.551,20